

# Guida per il futuro contribuente

## Tassazione del reddito e della sostanza in Svizzera



Edizione 2018

**Editore**

Conferenza svizzera delle imposte  
Commissione informazione

**Autore**

Amministrazione federale delle contribuzioni  
Stato maggiore  
Documentazione e Informazione fiscale  
3003 Berna

**Illustrazioni**

Barrigue  
Losanna

**Stampa**

Bubenberg Druck- und Verlags-AG  
3007 Berna

**Prezzo unitario**

1–10 esemplari 9 franchi  
11–100 esemplari 7 franchi  
da 101 esemplari 5 franchi  
Spesa forfetaria  
per le scuole: 5 franchi / esemplare

ISSN 2234-9154  
12<sup>a</sup> edizione, 2018

## Premessa

Il presente opuscolo è stato elaborato dal Team Documentazione e Informazione fiscale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni ed è destinato in particolare all'educazione scolastica. Esso intende offrire una **panoramica sugli aspetti legati all'imposizione del reddito e della sostanza delle persone fisiche**.

Con il **sistema d'imposizione annuale *postnumerando***, una dichiarazione d'imposta deve essere compilata ogni anno. In tutti i Cantoni è ormai possibile compilarla al computer o addirittura, per alcuni, in rete.

Per esercitarsi nella compilazione della dichiarazione d'imposta si può utilizzare un modulo presente sul sito [www.imposte-easy.ch](http://www.imposte-easy.ch). Sul sito si trovano inoltre informazioni utili per i giovani contribuenti.

Esiste una serie di situazioni fiscali particolari che possono sollevare questioni relativamente complesse come, ad esempio:

- Una persona in formazione deve davvero pagare le imposte sul suo stipendio? Se sì, a partire da che età?
- Una persona disoccupata deve pagare le imposte?
- Che cosa succede in caso di difficoltà di pagamento?
- Dove pagano le imposte le persone che durante la settimana lavorano fuori dal loro domicilio?
- Che cosa succede in caso di cambiamento di Cantone?
- Quali sono le conseguenze fiscali di un matrimonio, una separazione o un divorzio?

Sicuramente, prima o poi, tutti i contribuenti potranno essere confrontati con una di queste situazioni. Il presente opuscolo ci risponde.

Nelle singole parti della pubblicazione sono a volte indicate le peculiarità delle soluzioni adottate dai vari Cantoni. Di regola sono tuttavia esposte unicamente le norme riguardanti l'imposta federale diretta e le disposizioni vigenti nella maggior parte dei Cantoni.

## Indice

### Tassazione del reddito e della sostanza in Svizzera

<b>1</b>	<b>Un sistema fiscale unico al mondo</b> .....	<b>6</b>
1.1	<b>Ripercussioni del federalismo svizzero sul sistema fiscale</b> .....	<b>7</b>
1.2	<b>Armonizzazione fiscale</b> .....	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>Tassazione ordinaria</b> .....	<b>10</b>
2.1	<b>Principi e metodi</b> .....	<b>10</b>
2.1.1	Procedura .....	10
2.1.2	Domicilio fiscale delle persone fisiche.....	11
2.1.2.1	Imposizione dei dimoranti settimanali.....	11
2.1.3	Imposta sul reddito.....	13
2.1.3.1	Oggetto dell'imposta sul reddito .....	13
2.1.3.2	Deduzioni .....	13
2.1.3.3	Imposta federale diretta .....	14
2.1.3.4	Particolarità cantonali .....	14
2.1.3.5	Dal reddito lordo al reddito imponibile.....	15
2.1.4	Imposta sulla sostanza.....	16
2.1.4.1	Oggetto dell'imposta sulla sostanza .....	16
2.1.4.2	Deduzioni .....	16
2.1.4.3	Dalla sostanza lorda alla sostanza imponibile .....	17
2.1.5	Basi temporali .....	18
2.1.5.1	Periodo fiscale.....	18
2.1.5.2	Periodo di computo .....	19
2.1.5.3	Metodo <i>postnumerando</i> .....	<b>19</b>
2.1.6	Determinazione dell'imposta.....	20
2.1.6.1	Aliquota dell'imposta e coefficiente annuale.....	20
2.1.6.2	Tariffa direttamente applicabile .....	21
2.1.7	Riscossione dell'imposta .....	22
<b>3</b>	<b>Deroghe alla tassazione ordinaria</b> .....	<b>24</b>
3.1	<b>Inizio dell'assoggettamento</b> .....	<b>25</b>
3.1.1	Metodo di calcolo .....	25
3.1.1.1	Prima tassazione all'inizio dell'anno fiscale .....	25
3.1.1.2	Prima tassazione nel corso dell'anno .....	25
3.1.1.3	Annualizzazione .....	26
3.1.2	Provenienza dall'estero o da un altro Cantone .....	27
3.1.2.1	Arrivo di un contribuente dall'estero .....	27
3.1.2.2	Arrivo da un altro Cantone .....	27
3.1.3	Prima tassazione di un minore che consegue un reddito lavorativo .....	28
3.1.3.1	Tassazione separata del reddito lavorativo già prima della maggiore età .....	28
3.1.3.2	Particolarità cantonali .....	28
3.1.4	Prima tassazione di un giovane che raggiunge la maggiore età.....	29
3.2	<b>Eventi con ripercussioni fiscali</b> .....	<b>31</b>
3.2.1	Inizio dell'attività lucrativa .....	31
3.2.2	Matrimonio .....	32
3.2.3	Divorzio, separazione legale o di fatto .....	34
3.2.3.1	Imposizione degli alimenti.....	35
3.2.3.2	Prestazioni in capitale uniche .....	36
3.2.4	Decesso del coniuge .....	36
3.2.5	Devoluzione per causa di morte (successione) e donazione .....	37
3.2.6	Fine dell'assoggettamento.....	37

<b>3.3</b>	<b>Eventi senza ripercussioni fiscali .....</b>	<b>38</b>
3.3.1	Passaggio dal tirocinio all'impiego .....	38
3.3.2	Cambiamento di professione .....	39
3.3.3	Cessazione dell'attività lucrativa .....	39
3.3.3.1	Mantenimento del domicilio in Svizzera.....	39
3.3.3.2	Rinuncia al domicilio in Svizzera.....	40
3.3.4	Cambiamento della situazione reddituale.....	41
3.3.4.1	Modifica del tasso di occupazione.....	41
3.3.4.2	Diminuzione del reddito a seguito di disoccupazione ...	42
3.3.4.3	Adeguamento delle rate d'imposta provvisorie .....	42
3.3.5	Cessazione dell'attività lucrativa .....	43
<b>4</b>	<b>Diritti e obblighi dei contribuenti .....</b>	<b>44</b>
4.1	Obblighi.....	44
4.2	Diritti .....	46
4.3	Consigli per la compilazione della dichiarazione d'imposta .....	48

## **Appendice**

<b>Materiale didattico in materia di fiscalità .....</b>	<b>53</b>
<b>Indirizzi delle amministrazioni delle contribuzioni .....</b>	<b>54</b>
<b>Indice analitico .....</b>	<b>58</b>

## Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera
IFD	Imposta federale diretta
IPG	Indennità di perdita di guadagno
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LAID	Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
LIFD	Legge federale sull'imposta federale diretta



TUBS wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)

## Cantoni

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
FR	Friburgo	TG	Turgovia
GE	Ginevra	TI	Ticino
GL	Glarona	UR	Uri
GR	Grigioni	VD	Vaud
JU	Giura	VS	Vallese
LU	Lucerna	ZG	Zugo
NE	Neuchâtel	ZH	Zurigo



## Tassazione del reddito e della sostanza in Svizzera

(Stato della legislazione al 1° gennaio 2018)

# 1 Un sistema fiscale unico al mondo

La struttura federativa della Svizzera ha impedito la creazione di un sistema fiscale unitario. Di conseguenza, la **Confederazione**, i suoi **26 Cantoni** e i circa **2220 Comuni** riscuotono le imposte conformemente alle proprie legislazioni.

Generalmente i Comuni prelevano le loro imposte su basi più o meno identiche a quelle dei Cantoni. A volte essi applicano una propria tariffa ma, nella maggior parte dei casi, utilizzano un multiplo dell'imposta cantonale di base.

La complessità dell'imposta sul reddito risulta dal fatto che la **riscossione avviene a tre livelli** (Confederazione, Cantoni e Comuni). L'applicazione di differenti metodi di calcolo (basi di calcolo, deduzioni) e diverse tariffe genera spesso incertezze.



Mentre i compiti della Confederazione sono finanziati in gran parte dalle imposte indirette (imposte sul consumo come l'imposta sul valore aggiunto [IVA], le imposte sugli oli minerali o sul tabacco), i Cantoni e i Comuni coprono le loro uscite essenzialmente con i proventi delle imposte dirette (ad es. imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche).

La fonte di entrate più importante nell'ambito delle imposte dirette è senza dubbio l'**imposta sul reddito delle persone**

**fisiche**. Essa rappresenta quasi la metà del gettito complessivo dell'ente pubblico (Confederazione, Cantoni e Comuni).

Nel voto popolare del 4 marzo 2018, la riscossione della tassa federale diretta (IED) e dell'IVA è stata prorogata di 15 anni fino al 2035.

Una Costituzione è composta dall'insieme dei principi che determinano l'organizzazione ed il funzionamento di uno Stato nonché i diritti e obblighi dei suoi cittadini.

Il sistema fiscale svizzero si distingue da quello degli altri Paesi anche per un'altra peculiarità, ovvero i cittadini decidono in votazione quali imposte possono essere prelevate dallo Stato. Lo Stato può infatti esigere dai cittadini solo l'adempimento degli obblighi – tra i quali rientrano anche le imposte – previsti dalla Costituzione e dalle leggi. Le modifiche costituzionali devono per questo essere poste automaticamente in votazione popolare, sia a livello federale sia cantonale (referendum obbligatorio). Solo pochi cantoni conoscono il referendum obbligatorio anche per la revisione delle leggi, mentre negli altri cantoni essa soggiace al referendum facoltativo.

Nella maggior parte dei casi il popolo può addirittura pronunciarsi in merito alla determinazione delle tariffe, delle aliquote e dei coefficienti d'imposta.



## 1.1 Ripercussioni del federalismo svizzero sul sistema fiscale

Il sistema fiscale svizzero riflette la **struttura statale federativa** del nostro Paese. Infatti, le imposte sono prelevate dalla Confederazione, dai Cantoni e persino dai Comuni.

Ogni **Cantone** ha una propria legislazione tributaria che grava diversamente tra gli altri il reddito, la sostanza, le successioni, gli utili in capitale e gli utili immobiliari o altri oggetti fiscali.

I **Comuni** possono decidere di riscuotere supplementi in base alla tariffa base cantonale o all'imposta cantonale dovuta o – come raramente avviene – prelevare imposte comunali secondo una propria tariffa.

Anche la **Confederazione** tassa il reddito, ma le sue entrate fiscali provengono essenzialmente da altre fonti come, in particolare, l'IVA, l'imposta preventiva, le tasse di bollo e altre imposte speciali sul consumo.

Il diritto di queste collettività pubbliche di riscuotere imposte è tuttavia limitato dalla Costituzione. Questa ripartisce in effetti le competenze fiscali rispettive in modo che queste collettività non si ostacolino a vicenda o che i contribuenti non vengano gravati oltre misura. Pertanto la Costituzione accorda il diritto di prelevare determinate imposte alla Confederazione mentre lo nega ai Cantoni.

La sovranità statale è quindi ripartita tra la Confederazione e i Cantoni.

La **Confederazione** può prelevare soltanto le imposte che le sono espressamente attribuite dalla Costituzione. Tuttavia, il fatto che la Costituzione attribuisca alla Confederazione la competenza di prelevare un'imposta non esclude il diritto dei Cantoni di riscuotere un'imposta dello stesso genere. A tal fine occorrerebbe un divieto esplicito. Per questa ragione sia la Confederazione sia i Cantoni prelevano imposte dirette (ad es. l'imposta sul reddito).

In virtù dell'art. 3 Cost, i **Cantoni** sono per contro sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. Essi hanno quindi il diritto generale e originario di riscuotere imposte nonché di disporre di queste entrate (sovranità fiscale).

Grazie alla loro **sovranità fiscale originaria** i Cantoni sono in linea di principio liberi di scegliere le loro imposte, a meno che la Costituzione federale non vieti loro espressamente di prelevare determinate imposte o le riservi alla Confederazione (ad es. l'IVA).

La Svizzera (Stato federativo) è composta di **26 Cantoni** (Stati membri). I Cantoni comprendono circa **2220 Comuni**.

I **Cantoni detengono i diritti di sovranità originaria**. La Confederazione dispone dei diritti che le sono attribuiti dalla Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost).

La portata dell'autonomia dei Comuni è determinata dal diritto cantonale.

Poiché per la Confederazione il diritto esclusivo di prelievo fiscale è proporzionalmente limitato a pochi tipi di tributi (IVA, tasse di bollo, imposta preventiva, imposizione del tabacco, dazi e imposte speciali sul consumo), i Cantoni godono di un certo margine di manovra per strutturare le proprie imposte.

Di solito i Comuni prelevano le loro imposte secondo le stesse basi legali su cui si fondano il Cantone, anche se con altre aliquote fiscali, talora in base a tariffe proprie, ma solitamente tramite supplementi rispetto alle tariffe cantonali o all'imposta cantonale dovuta. Queste imposte comunali siano spesso pari a quelle cantonali, se non addirittura più elevate!

Allora, che cosa puoi dire adesso sulle autorità federali? Troverai più informazione su [www.imposte-easy.ch](http://www.imposte-easy.ch), e potrai, tra l'altro, valutare le tue conoscenze tramite un quiz.

I **Comuni** possono prelevare imposte unicamente entro i limiti dell'autorizzazione loro accordata dal loro Cantone. In contrapposizione alla sovranità originaria, si parla in questi casi di **sovranità fiscale derivata o delegata**, che rappresenta pur sempre una vera e propria sovranità fiscale e, oltre a quella della Confederazione e dei Cantoni, si integra quale terzo elemento essenziale nel quadro del sistema fiscale svizzero.

## 1.2 Armonizzazione fiscale



Il federalismo spiega perché in passato le leggi tributarie cantonali erano così diverse da un Cantone all'altro. Nel caso delle imposte dirette non era quindi insolito che la determinazione dell'oggetto fiscale (ad es. il reddito) e le basi di calcolo così come le basi temporali fossero differenti.

Per questa ragione, nel mese di giugno del 1977, Cantoni e Popolo hanno deciso di limitare questa libertà e hanno approvato in votazione l'introduzione di un articolo costituzionale concernente l'armonizzazione fiscale delle imposte dirette sul reddito e sulla sostanza così come sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche (art. 129 Cost. ).

In attuazione del mandato costituzionale le camere federali hanno approvato il 14 dicembre 1990, oltre che la Legge federale sulle imposte federali dirette (LIFD), anche la **Legge federale sull'armonizzazione fiscale delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)**.

Si tratta di una legge **quadro**.

La LAID si indirizza ai legislatori cantonali e comunali e prescrive loro i principi in materia di assoggettamento, oggetto e periodo di calcolo delle imposte, procedura e disposizioni penali da seguire per la strutturazione dei regimi fiscali (art. 129 cpv. 2 frase 1 Cost.).

Conformemente al mandato costituzionale, la LAID precisa che **spetta ai Cantoni stabilire tariffe, aliquote e importi esenti da imposta** (art. 129 cpv. 2 frase 2 Cost. e art. 1 cpv. 3 LAID).

Al contrario, la LAID non disciplina l'organizzazione delle autorità fiscali. Questo settore rimane pure compito dei Cantoni in quanto ognuno di loro ha una propria particolare struttura statale e amministrativa.

La LAID è entrata in vigore il 1° gennaio 1993. I Cantoni hanno avuto un termine di otto anni per adattare la loro legislazione alla legge quadro. Da questa data, il diritto federale è direttamente applicabile, qualora la legislazione tributaria cantonale dovesse divergere dal diritto federale.

Dalla sua entrata in vigore la LAID è già stata oggetto di numerose revisioni.

- **Assoggettamento**  
Chi deve pagare le imposte?
- **Oggetto delle imposte**  
Che cosa è imposto?
- **Basi temporali**  
Per quale periodo sono dovute le imposte?

## 2 Tassazione ordinaria

### 2.1 Principi e metodi

Il termine **tassazione** designa la procedura di determinazione dell'imposta dovuta.

#### 2.1.1 Procedura

La tassazione ha luogo sulla base della **dichiarazione d'imposta**. Questa viene inviata ai **contribuenti** che la deve devono compilare in modo corretto e completo (autoaccertamento). **L'autorità fiscale verifica** in seguito le informazioni e determina infine l'ammontare dell'imposta nel quadro della **decisione di tassazione** (sistema di tassazione detto «misto»).

Sebbene in Svizzera le imposte debbano essere pagate sia alla Confederazione (sul reddito) che al Cantone e al Comune (sul reddito e sulla sostanza), i contribuenti ricevono **un'unica dichiarazione d'imposta**. La stessa, che viene inviata dal Comune di domicilio loro o dal Cantone di domicilio loro, dovrà essere ritornata debitamente compilata, unitamente agli allegati necessari, alla stessa autorità. La dichiarazione d'imposta può essere compilata su carta, elettronica mediante un software gratuito e pure in linea in alcuni cantoni. Anche l'imposta federale diretta (IFD) viene tassata e prelevata dai Cantoni e non dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

L'autorità di tassazione (di regola l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni) verifica i dati contenuti nella dichiarazione d'imposta. Ove necessario, può sollecitare il contribuente a fornire ulteriori spiegazioni o a presentare altri documenti richiesti alla tassazione.

Una volta accertati il reddito e la sostanza imponibili, l'Amministrazione fiscale calcola gli ammontati d'imposta dovuti alla Confederazione (solo il reddito), al Cantone e al Comune.

Le rettificazioni eventuali apportate in occasione della verifica saranno poi comunicate al contribuente nella decisione d'imposizione. In caso di controversia, egli ha la possibilità, entro un determinato termine, di impugnare la notifica di tassazione presso l'autorità di tassazione che l'ha emessa. Contro la decisione su reclamo può essere inoltrato ricorso presso un'istituzione amministrativa cantonale indipendente. I Cantoni possono prevedere una seconda istanza di ricorso. Come ultima istanza la decisione spetta al Tribunale federale.

La riscossione dell'imposta avviene in due fasi, vale a dire sulla base di un conteggio provvisorio e, a tassazione definitiva avvenuta, di un conteggio finale, oppure tramite acconti e un conteggio finale (*per i dettagli vedi cifra 2.1.7*).

## 2.1.2 Domicilio fiscale delle persone fisiche

Le **legislazioni tributarie** applicano di regola il principio dell'imposizione del reddito nel luogo di domicilio. Lo stesso vale per i beni mobili. I beni immobili sono invece imponibili nel luogo in cui si trova l'oggetto immobiliare (ad es. un immobile).

Il domicilio fiscale di una persona è il luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Nei casi di controversia o nei casi sospetti dove si tratta di determinare il domicilio del contribuente, vale la regola del **centro degli interessi vitali e delle relazioni personali**. In effetti, è determinante il luogo in cui il contribuente intrattiene le relazioni familiari, personali, sociali ed economiche più forti.

### 2.1.2.1 Imposizione dei dimoranti settimanali

I dimoranti settimanali sono le persone che soggiornano durante la settimana nel luogo di lavoro (Cantone **A**), ma trascorrono regolarmente il fine settimana e i giorni festivi in un altro Cantone, presso la loro famiglia (Cantone **B**).

- Si tratta spesso di giovani non coniugati che, lavorando in un altro Cantone, abitano ancora presso i genitori.
- Può anche trattarsi di una famiglia ove uno dei membri esercita un'attività lucrativa in un altro Cantone, in una località abbastanza lontana per non poter effettuare ogni giorno il tragitto.

Nel caso di un contribuente **con attività lucrativa dipendente senza funzioni dirigenziali**, le relazioni familiari e sociali rivestono maggiore importanza rispetto a quelle professionali (ad esempio nel caso di un coniuge che abita durante la settimana presso il luogo di lavoro). Lo stesso principio si applica ai giovani contribuenti celibi.

Pertanto, se il contribuente il cui luogo di lavoro è nel Cantone **A**, ma rientra regolarmente in quello di residenza nel Cantone **B**, il domicilio fiscale si trova in questo cantone, il quale è quindi competente per procedere alla tassazione.

Analoghe considerazioni valgono per i giovani che, per ragioni di studio, soggiornano in un altro Cantone. Neppure questi giovani hanno il domicilio fiscale in questo altro Cantone.

luogo di soggiorno settimanale Cantone A	domicilio Cantone B
lavoro studio	genitori famiglia amici associazioni
	domicilio fiscale <b>ASSOGGETTAMENTO</b>

Tuttavia, se una persona ad es. convive con un'altra persona nel Cantone A, vi trascorre quasi tutti i fine settimana o vi esercita attività legate ad un'associazione, è lì che si trova il centro dei suoi interessi vitali. Il Cantone A rivendicherà il suo diritto d'imposizione. Nell'ottica del diritto fiscale, c'è quindi un **trasferimento del domicilio**.

luogo di soggiorno settimanale Cantone A	domicilio Cantone B
lavoro concubinato associazioni	genitori famiglia
domicilio fiscale <b>ASSOGGETTAMENTO</b>	

Il contribuente che non vuole essere tassato nel luogo di lavoro deve addurre la **prova** che il centro dei suoi interessi vitali è situato altrove.

Nei rapporti intercomunali sono talvolta applicabili altre regolamentazioni. Così, ad esempio, può aver luogo una ripartizione delle imposte fra il Comune di domicilio e quello in cui è svolta l'attività.

Succede che due Cantoni si contendano l'assoggettamento dello stesso contribuente. Tuttavia, l'imposizione del reddito e della sostanza da parte di due o più Cantoni per lo stesso lasso di tempo viola il **divieto della doppia imposizione intercantonale** (art. 127 cpv. 3 Cost.).

In caso di controversia, il domicilio fiscale dovrà essere stabilito – dai Cantoni o dall'AFC per alcuni casi – in uno dei due Cantoni. La questione contenziosa può essere portata fino al Tribunale federale.

## 2.1.3 Imposta sul reddito

### 2.1.3.1 Oggetto dell'imposta sul reddito

Confederazione, Cantoni e Comuni prelevano un'imposta generale sul reddito. Quali redditi devono però essere indicati nella dichiarazione d'imposta?

L'imposta sul reddito colpisce l'insieme dei proventi del contribuente, indipendentemente dalla loro fonte (provenienza svizzera o estera, redditi da attività lucrativa indipendente o dipendente, da sostanza ecc.).

In linea di principio, le leggi tributarie non definiscono in modo preciso il concetto di reddito. A volte si limitano a elencare i diversi elementi di cui si compone, a volte descrivono il reddito e forniscono degli esempi, come nel caso dell'IFD. Il legislatore parla infatti di «**totalità dei proventi, periodici e unici**» e cita in seguito degli esempi.

I diversi tipi di reddito possono essere riassunti in alcune categorie (vedi cifra 2.1.3.5. I).


### 2.1.3.2 Deduzioni

L'imposta sul reddito è prelevata sul reddito complessivo. Il contribuente può tuttavia far valere alcune deduzioni. Le stesse sono menzionate esplicitamente nelle leggi tributarie. Si distinguono tre categorie di deduzioni.



### Spese

Tra queste rientrano le spese direttamente necessarie per il conseguimento del reddito. Ad es. per i lavoratori dipendenti: viaggio tra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro (fino ad un limite massimo che per la Confederazione si situa a 3000 franchi per anno a partire dal periodo fiscale 2016) o spese supplementari per pasti



fuori casa. Per i lavoratori indipendenti: ammortamenti, accantonamenti, interessi su debiti aziendali ecc.

### Deduzioni generali

Rientrano in questa categoria le deduzioni relative alle spese che, seppure senza legami diretti con il conseguimento del reddito, sono ammesse in deduzione per motivi di politica sociale.

Pertanto, gli alimenti come anche i contributi per l'AVS, l'AI, l'assicurazione contro la disoccupazione o la previdenza professionale sono interamente deducibili.

In misura limitata è possibile dedurre gli interessi passivi privati, le liberalità a favore di istituzioni che perseguono uno scopo di pubblica utilità, i premi e i contributi per l'assicurazione contro le malattie, l'assicurazione sulla vita, la previdenza individuale vincolata (3° pilastro), le spese di malattia quando raggiungono importi considerevoli nonché le spese per la custodia di figli da parte di terzi, ecc.

Dal 1° gennaio 2016, per la Confederazione, tutte le spese di formazione e perfezionamento con scopo professionale, incluse le spese di riqualifica, possono essere dedotte fino a concorrenza di 12 000 franchi per periodo fiscale (art. 33 cpv. 1 lett. j LIFD). I Cantoni possono fissare il limite massimo per le imposte cantonali. Per contro le spese di formazione iniziale, come lo era già in precedenza, non sono deducibili.

### Deduzioni sociali

Esse permettono di determinare l'importo dell'imposta sul reddito tenendo conto di fattori sociali che influenzano la capacità contributiva del contribuente. Sono presi in considerazione, tra l'altro, lo stato civile, il numero di figli o di persone a carico di cui è incaricato nonché eventuali inabilità che ridurrebbero la sua capacità di lavorare e il suo reddito.

#### 2.1.3.3 Imposta federale diretta

Le disposizioni di legge concernenti l'IFD sono applicate in modo uniforme in tutta la Svizzera, indipendentemente dal Cantone di domicilio.

#### 2.1.3.4 Particolarità cantonali

Le 26 legislazioni tributarie cantonali non sono unitarie e presentano tra loro alcune differenze concernenti in particolare le tariffe, le aliquote e gli importi esenti da imposta che, conformemente alla LAID, sono di competenza dei Cantoni (vedi cifra 1.2). La loro elaborazione ed il loro ammontare possono variare da un Cantone all'altro.



### 2.1.3.5 Dal reddito lordo al reddito imponibile

<b>I Reddito lordo complessivo in Svizzera e all'estero</b>	20..
Reddito da attività lucrativa indipendente	
Reddito da attività lucrativa dipendente	
Reddito da attività accessoria	
Reddito sostitutivo (rendite)	
Reddito della sostanza mobiliare	
Reddito della sostanza immobiliare (fondi)	
Altri redditi	
<b>II Totale dei redditi lordi</b>	
<b>III Spese di conseguimento del reddito e deduzioni generali</b>	
Spese professionali dei dipendenti	
Spese di conseguimento del reddito degli indipendenti	
Interessi passivi privati	
Contributi AVS / AI / IPG / AD	
Contributi alla previdenza professionale (2° pilastro)	
Contributi alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a)	
Premi assicurativi	
Spese di gestione patrimoniale	
Deduzione per le spese di custodia dei figli da parte di terzi	
Altre spese di conseguimento del reddito e deduzioni generali	
<b>IV Totale delle spese di conseguimento del reddito e deduzioni generali</b>	
Reddito lordo (cifra II)	
Meno totale delle spese di conseguimento del reddito e deduzioni generali (cifra IV)	
<b>V Reddito netto</b>	
<b>VI Deduzioni sociali</b>	
Deduzione personale / per coniugati	
Deduzione per figli	
Deduzione per persone bisognose a carico	
Altre deduzioni sociali o inerenti alla politica sociale	
<b>VII Totale delle deduzioni sociali</b>	
Reddito netto (cifra V)	
Meno totale delle deduzioni sociali (cifra VII)	
<b>VIII Reddito imponibile</b>	

## 2.1.4 Imposta sulla sostanza

### 2.1.4.1 Oggetto dell'imposta sulla sostanza

A differenza della Confederazione che non tassa la sostanza delle persone fisiche, tutti i Cantoni e i Comuni prelevano, oltre all'imposta sul reddito (imposta principale), un'**imposta sulla sostanza (imposta complementare)**.

Di norma questa imposta non dovrebbe intaccare la sostanza in sé, in quanto il suo obiettivo è piuttosto quello di gravare, indirettamente, il reddito proveniente dalla sostanza. Essa viene tuttavia prelevata anche su parti non fruttifere della sostanza.

Dato che l'imposta sulla sostanza deve essere intesa come imposta complementare, le sue aliquote d'imposta e le regole per la sua valutazione sono state di conseguenza elaborate con prudenza.

La maggior parte dei membri dell'Unione Europea (UE) non preleva un'imposta sulla sostanza, così come la concepiamo.

Sono soggetti all'imposta sulla sostanza tutti i beni immobili e mobili appartenenti al contribuente, le pretese valutabili in denaro, i crediti e le partecipazioni. Questa imposta è concepita come **imposta sulla sostanza complessiva**. Il mobilio e le suppellettili domestiche non sono per contro imposte.

### 2.1.4.2 Deduzioni

Tuttavia, non viene tassata la sostanza complessiva, bensì solo la **sostanza netta**, ossia il patrimonio che rimane dopo aver operato le deduzioni previste dalla legge (deduzione dei debiti e deduzioni sociali).

#### Deduzione dei debiti

In tutti i Cantoni i debiti possono essere dedotti dalla somma complessiva della sostanza.

#### Deduzioni sociali

La maggioranza dei Cantoni prevede delle deduzioni sociali. Tra queste rientrano anche le deduzioni per figli e quelle per i contribuenti più anziani. Tuttavia, l'importo di queste deduzioni, o eventuali esoneri, variano da Cantone a Cantone.

Dopo aver accertato la

**SOSTANZA LORDA**

complessiva e dedotti i

debiti

risulta la

**SOSTANZA NETTA.**

Da questa vengono successivamente detratte le

deduzioni sociali.

L'ammontare che ne risulta è la

**SOSTANZA IMPONIBILE.**

Questo ammontare è determinante per il calcolo dell'imposta.

### 2.1.4.3 Dalla sostanza lorda alla sostanza imponibile

<b>I Attivi in Svizzera e all'estero</b>	20..
Proprietà immobiliare	
Sostanza commerciale	
Titoli e altri investimenti in capitale	
Denaro in contanti, oro e altri metalli preziosi	
Assicurazioni sulla vita e di rendita suscettibili di riscatto	
Partecipazione alla sostanza di comunioni ereditarie	
Altri valori patrimoniali	
<b>II Totale degli Attivi (sostanza lorda)</b>	
<b>III Passivi</b>	
Debiti privati	
Debiti provenienti dalla sostanza aziendale	
<b>IV Totale dei Passivi</b>	
Attivi (cifra II)	
Meno totale dei passivi (cifra IV)	
<b>V Sostanza netta</b>	
<b>VI Deduzioni</b>	
Deduzione personale / per coniugati	
Deduzione per figli	
Altre deduzioni	
<b>VII Totale delle Deduzioni</b>	
Sostanza netta (cifra V)	
Meno totale delle deduzioni (cifra VII)	
<b>VIII Sostanza imponibile</b>	

## 2.1.5 Basi temporali

Per quanto riguarda le basi temporali sorgono due interrogativi:

- qual è il periodo determinante per il calcolo del reddito e della sostanza?
- per quale periodo l'imposta è dovuta?

In materie fiscali, occorre una base temporale quando si tratta di determinare sia la tassazione sia l'importo d'imposta. Si distingue perciò tra le **imposte continue o periodiche** e le **imposte uniche**:

- l'oggetto delle **imposte uniche** è un evento determinato dalla legge. Ad esempio, l'importazione di merci (l'evento) provoca un obbligo doganale unico;
- per le **imposte periodiche** è, invece, determinante un momento temporale. Il loro oggetto è un evento che dura nel tempo come ad es. la disponibilità del patrimonio (imposta sulla sostanza) o il domicilio (imposta personale) – o che si ripete nel corso del tempo, come ad es. il reddito (imposta sul reddito).

Allo scopo di cercare di armonizzare formalmente le legislazioni tributarie, la Confederazione e tutti i cantoni applicano la seguente procedura:

SISTEMA DI TASSAZIONE
Tassazione annuale ( <i>postnumerando</i> )
<b>Dichiarazione d'imposta da compilare ogni anno</b>

L'**imposta sul reddito** e l'**imposta sulla sostanza** sono sicuramente esempi classici delle **imposte periodiche**. Esse sono calcolate e prelevate a intervalli regolari. La determinazione e la tassazione delle imposte periodiche possono, tuttavia, avvenire soltanto in un lasso di tempo chiaramente determinato. Se gli elementi imponibili sono calcolati, la tassazione che ne consegue è valida soltanto per questo lasso di tempo.

Per quanto concerne le **basi temporali**, le imposte periodiche come l'imposta sul reddito, presuppongono che si tenga conto del fattore temporale attraverso i periodi seguenti:

- il **periodo fiscale**, che rappresenta il lasso di tempo dell'assoggettamento (*vedi cifra 2.1.5.1*);
- il **periodo di computo**, durante il quale il reddito viene realizzato (*vedi cifra 2.1.5.2*).

### 2.1.5.1 Periodo fiscale

Il periodo fiscale è il **lasso di tempo per il quale un'imposta è dovuta**. Esso dipende direttamente dall'esistenza delle condizioni personali dell'assoggettamento (domicilio, proprietà fondiaria ecc.).

Nel caso delle persone fisiche il periodo fiscale coincide di regola con l'anno civile. In questo caso si parla di **anno fiscale**.

Il periodo fiscale dura però meno di un anno se il contribuente trasferisce il domicilio in un altro Stato prima della fine dell'anno fiscale oppure se nel frattempo egli decede.



#### 2.1.5.2 Periodo di computo

Il periodo di computo è il **lasso di tempo durante il quale viene conseguito il reddito** che sta alla base del calcolo dell'imposta.

Solo per le imposte sul reddito delle persone fisiche si parla di «periodo di computo», ma non per le imposte sulla sostanza. Per queste ultime è determinante la sostanza presente in un determinato momento («**giorno di riferimento**»), di regola al termine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

#### 2.1.5.3 Metodo *postnumerando*

Tutti i sistemi fiscali svizzeri (sia l'IFD sia le imposte cantonali e comunali sul reddito delle persone fisiche) applicano **un unico metodo** per stabilire il reddito determinante. Si tratta del metodo dell'imposizione sulla base del reddito effettivamente ottenuto (ossia il **metodo *postnumerando***). L'imposta è quindi calcolata sulla base del reddito effettivamente conseguito durante l'anno fiscale.

Questo metodo d'imposizione è adottato anche dalla maggior parte dei nostri Paesi confinanti.

Tale sistema è caratterizzato dal fatto che il **periodo fiscale (anno fiscale)** e il **periodo di computo (anno di computo)** coincidono. La dichiarazione d'imposta deve essere compilata **ogni anno**. Dato che i contribuenti sanno solo alla fine dell'anno quanto hanno guadagnato, essi possono riempire la dichiarazione d'imposta solo all'inizio dell'anno successivo.

**Esempio:**

L'imposta dovuta per l'anno fiscale 2018 è calcolata sulla base del reddito conseguito nel 2018.

Il procedimento di tassazione (consegna della dichiarazione d'imposta e determinazione dell'imposta) può avvenire soltanto nel 2019, quindi dopo la fine del periodo fiscale.

2018	2019
<b>anno di computo</b> = <b>anno fiscale</b>	dichiarazione d'imposta tassazione e riscossione

## 2.1.6 Determinazione dell'imposta

Sulla base della dichiarazione d'imposta inoltrata dal contribuente e della sua verifica da parte dell'autorità competente, quest'ultima invia al contribuente la notifica della tassazione con l'indicazione degli elementi imponibili, dell'aliquota e dell'importo d'imposta.

La determinazione di questo importo non avviene in tutti i Cantoni allo stesso modo.

### 2.1.6.1 Aliquota dell'imposta e coefficiente annuale

Nella maggior parte dei Cantoni l'imposta dovuta risulta dall'applicazione di due parametri: l'**aliquota d'imposta**, fissata dalla legge, e il **coefficiente** dell'imposta, stabilito periodicamente. Le legislazioni tributarie di questi Cantoni contengono soltanto la cosiddetta tariffa fissa dell'imposta, vale a dire importi semplici. Queste tariffe permettono di calcolare l'**imposta di base**.

L'imposta cantonale o comunale effettivamente dovuta si ottiene moltiplicando l'imposta di base per un determinato coefficiente annuale (espresso in percento o in unità).

Questa modalità di computo vale analogamente anche per l'**imposta sulla sostanza**, se non per il fatto che l'aliquota d'imposta è espressa in **per mille**.

In quasi tutti i Cantoni anche i Comuni determinano le loro imposte sul reddito e sulla sostanza attraverso un coefficiente annuale.

**Esempio:**

Reddito imponibile	fr. 50 000. –
Aliquota d'imposta	5 %
Imposta di base	fr. 2 500. –
Coefficiente d'imposta	1,5 ou 150 %
<b>Imposta dovuta</b>	fr. 3 750. –

Il coefficiente, che viene stabilito periodicamente (di regola ogni anno) dal legislativo (parlamento cantonale, consiglio o assemblea comunale), consente un **rapido adeguamento delle entrate fiscali alle esigenze finanziarie degli enti pubblici** (Cantone, Comune, parrocchia).

Se le entrate provenienti dalle imposte di base, così come esse sono state stabilite al momento dell'elaborazione della tariffa, sono sufficienti a coprire le uscite statali, il coefficiente d'imposta ammonta al 100 %. Nel caso di riduzione delle esigenze finanziarie, anche il coefficiente d'imposta può essere ridotto (ad es. al 95 %). Per contro, in caso di aumento delle esigenze finanziarie, esso può essere aumentato (ad es. al 110 %).

Per i Comuni, le cui entrate fiscali dipendono principalmente dalla tassazione delle imposte cantonali, il coefficiente annuale rappresenta un importante elemento della politica budgetaria. Attraverso una corrispondente configurazione del moltiplicatore d'imposta comunale essi possono adeguare individualmente le loro entrate alle pertinenti esigenze correnti.<sup>1</sup>

L'elemento democratico del coefficiente è dato anche dal fatto che nella maggior parte dei Cantoni e Comuni la decisione relativa alla sua entità è sottoposta al referendum facoltativo od obbligatorio.<sup>2</sup> Il cittadino esercita quindi sempre un controllo democratico sul valore di questo coefficiente, vale a dire sul proprio carico fiscale (vedi cifra 1).

### 2.1.6.2 Tariffa direttamente applicabile

Per l'IFD e nei Cantoni TI e VS, l'ammontare dell'imposta può invece essere determinato **direttamente** tramite la tariffa fissata nella legge.

Le tariffe d'imposta indicano per ogni importo del reddito e della sostanza imponibili una corrispondente **aliquota d'imposta**.

Tale aliquota, espressa in percento per l'imposta sul reddito (ad es. 7,5 %) e in per mille per l'imposta (cantonale) sulla sostanza (ad es. 2,2‰), consente di calcolare direttamente l'imposta dovuta.

<sup>1</sup> La città di Basilea non preleva imposte comunali in quanto sono già comprese nelle imposte cantonali (spetta in linea di principio unicamente al Cantone il diritto alla riscossione fiscale). I comuni di Bettingen e Riehen, per contro, prelevano un'imposta sul reddito e sulla sostanza così come un'imposta sugli utili immobiliari sotto forma di complemento all'imposta cantonale. Dagli abitanti di questi due comuni il Cantone preleva di conseguenza solo il 50 % delle predette imposte.

<sup>2</sup> Nel Canton ZH non esiste la possibilità di referendum contro la fissazione del coefficiente cantonale dal Consiglio di stato.

La denominazione di questo moltiplicatore può cambiare a seconda dei Cantoni.

In questo modo sono calcolate anche le imposte di culto, riscosse in quasi tutti i Cantoni, ad eccezione del Cantone VD, nel quale queste spese sono comprese nel budget cantonale. Nel Cantone VS l'imposta di culto deve essere pagata solo in alcuni Comuni, mentre nei Cantoni TI, NE e GE il pagamento di questa imposta è facoltativo.

**Esempio:**

Reddito imponibile	fr. 50 000.00
aliquota d'imposta (Cantone VS)	5,9976 %
<b>Imposta cantonale sul reddito</b>	<b>fr. 2 998.80</b>
Sostanza imponibile	fr. 200 000.00
aliquota d'imposta (Cantone VS)	1,9‰
<b>Imposta cantonale sulla sostanza</b>	<b>fr. 380. –</b>

A questi importi d'imposta vanno aggiunte le imposte comunali sul reddito e la sostanza.

## 2.1.7 Riscossione dell'imposta

Le imposte devono essere pagate entro determinate scadenze. Nel caso dell'IFD, questo termine è fissato generalmente al 1° marzo dell'anno successivo a quello fiscale.

### Esempio:

Nell'anno fiscale 2018 il Signor A paga tre acconti provvisori di fr. 3000.- ciascuno (complessivamente fr. 9000.-). Nella primavera del 2019 egli compila la dichiarazione d'imposta per l'anno 2018. Nell'autunno del 2019 il Signor A riceve la tassazione definitiva per l'anno 2018 (imposta complessiva dovuta: fr. 10000.-). Egli deve pertanto ancora pagare un conguaglio di fr. 1000.-.

Nella maggior parte dei Cantoni il pagamento delle imposte cantonali e comunali avviene in diverse rate o per acconti provvisori, per lo più spesso in rate uguali, più un conguaglio (differenza tra l'importo già pagato e l'importo definitivo dovuto), non appena la tassazione è definitiva.



Le indicazioni contenute nello schema e le precisazioni che seguono si riferiscono unicamente al **numero di acconti provvisori**.

Riscossione delle imposte				
versamento unico	in due rate	in tre rate	in tre, quattro o cinque rate	in nove, dieci o dodici rate
IFD, LU, UR, SZ <sup>1</sup> , OW, ZG <sup>2</sup> , BS, BL <sup>3</sup> , AG	NW, GR <sup>4</sup>	BE, GL, SH, TI, ZH <sup>5</sup> , AR <sup>5</sup> , AI <sup>5</sup> , SG <sup>5</sup> , TG <sup>5</sup>	SO <sup>6</sup> , VS <sup>7</sup>	FR <sup>8</sup> , NE <sup>9</sup> , GE <sup>9</sup> , VD <sup>10</sup> , JU <sup>10</sup>

### Precisazioni sullo schema:

- 1 Possibilità di pagare in 3 rate.
- 2 Fattura provvisoria a metà anno con possibilità di pagare in una o più rate entro fine dicembre.
- 3 Calcolo provvisorio a gennaio con possibilità di versare più rate entro fine settembre.
- 4 I comuni possono prevedere disposizioni diverse.



- 5 Di regola in 3 rate (acconti provvisori) ma – su domanda del contribuente – la riscossione può anche avvenire in 7 rate (ZH), in 11 rate mensili da febbraio a dicembre (AI), oppure in 12 rate mensili al massimo (AR, SG e TG).
- 6 Cantone: fattura provvisoria a febbraio, pagabile in 1 o 3 rate entro fine luglio.  
Comuni: pagamento in 2 o 4 rate con scadenze fisse.
- 7 Di regola in 5 rate.
- 8 Di regola in 9 rate.
- 9 Di regola in 10 rate (GE concede la possibilità di pagare l'IFD, senza obbligo, in 10 rate).
- 10 Di regola in 12 rate mensili (possibilità d'integrarvi l'IFD).

Nella maggior parte dei Cantoni le imposte cantonali e comunali possono essere versate **anticipatamente**. Di regola questi importi fruttano interessi oppure è concesso uno sconto.

In caso di **difficoltà di pagamento** e al fine di evitare casi di rigore, il contribuente può chiedere le seguenti agevolazioni presso l'Ufficio competente cantonale o comunale:

- **proroga e pagamenti rateali.** Il pagamento può essere dilazionato, vale a dire il termine di pagamento può essere prorogato. Può anche essere autorizzato un pagamento a rate.
- **condono.** In caso di situazione economica difficile è possibile il condono parziale o totale del debito fiscale.

Il contribuente deve precisare e provare l'esistenza della situazione di bisogno (con allestimento di budget mensili, documenti contabili, ecc.).

Le procedure di richiesta di facilitazione di pagamento e di condono sono indipendenti dalla procedura di tassazione. Di conseguenza, i termini di prescrizione devono essere in ogni caso rispettati. In altre parole, una notifica d'imposta cresciuta in giudicato non può essere «corretta» per mezzo di un condono d'imposta.

Ad eccezione del Cantone BS, nel quale vige un sistema particolare, sia gli acconti sia i versamenti unici operati nel corso dell'anno fiscale sono **sempre effettuati in base ad acconti provvisori**, calcolati in funzione della tassazione dell'anno precedente o del probabile importo dovuto, secondo le indicazioni fornite dal contribuente.

L'eventuale conguaglio sarà notificato al contribuente contestualmente al **conteggio definitivo** al più presto l'anno successivo.

### 3 Deroghe alla tassazione ordinaria

Il sistema dell'imposizione *postnumerando*, in vigore in tutta la Svizzera, consente di tenere rapidamente in considerazione l'evoluzione della capacità economica del contribuente.

In determinate situazioni, ai contribuenti possono sorgere dubbi relativi all'evoluzione e all'estensione del proprio assoggettamento. Qui di seguito cercheremo di fare chiarezza su alcuni casi particolari.

Che cosa succede in caso di inizio dell'assoggettamento rispettivamente della prima tassazione nel cantone?	Che cosa succede in caso di modifica fondamentale e durevole della si- tuazione familiare, degli elementi di reddi- to o di sostanza?
<p><b>ad es.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• arrivo dall'estero;</li><li>• arrivo da un altro Cantone;</li><li>• inizio dell'attività lucrativa di un minorenni, ad es. tirocinio, a condizione che egli riceva un salario vero e proprio;</li><li>• prima tassazione di un giovane maggiorenne.</li></ul> <p><i>Vedi cifra 3.1</i></p>	<p><b>ad es.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• inizio dell'attività lucrativa;</li><li>• matrimonio;</li><li>• separazione legale o di fatto nonché divorzio;</li><li>• morte del coniuge;</li><li>• devoluzione per causa di morte (successione) o per donazione.</li></ul> <p><i>Vedi cifra 3.2</i></p>

## 3.1 Inizio dell'assoggettamento

L'obbligo di compilare una dichiarazione d'imposta nel Cantone di domicilio comincia:

- all'inizio di un'attività lucrativa di un minorenni (solo per l'imposta sul reddito);
- al compimento della maggiore età;
- al momento dell'arrivo da un altro Cantone;
- al momento dell'arrivo dall'estero.

### 3.1.1 Metodo di calcolo


#### 3.1.1.1 Prima tassazione all'inizio dell'anno fiscale

Se l'inizio dell'assoggettamento avviene il 1° gennaio, il reddito conseguito nel primo anno costituisce la base di calcolo per il primo anno fiscale.

#### 3.1.1.2 Prima tassazione nel corso dell'anno

Se l'assoggettamento inizia nel corso del periodo fiscale (in caso di arrivo di una persona dall'estero), si pone la questione delle modalità d'imposizione per il primo anno fiscale.

Secondo tutte le legislazioni tributarie svizzere, l'imposta deve essere prelevata sul reddito effettivamente conseguito durante il periodo fiscale. Di conseguenza, se vi è assoggettamento soltanto per una parte del periodo fiscale, l'imposta viene quindi prelevata soltanto per i proventi effettivamente conseguiti in questo lasso di tempo.



Lo stesso procedimento si applica anche in caso di fine prematura dell'assoggettamento durante il periodo fiscale (trasferimento all'estero o decesso, al riguardo vedi cifra 3.2.6).

**È tuttavia il caso di chiedersi in quale maniera viene calcolato il reddito se l'assoggettamento non dura per l'intero periodo fiscale?**

### 3.1.1.3 Annualizzazione

Tutte le leggi fiscali prevedono, per la determinazione **dell'aliquota d'imposta**, che i **proventi regolari** (ad es. stipendio o pensione) vengano calcolati su dodici mesi (un reddito annuo), anche se l'assoggettamento ha avuto una durata inferiore a un anno.

#### Esempio:

In caso di tariffa fiscale progressiva e senza annualizzazione del reddito, il contribuente che prende domicilio in un Cantone a metà anno (in Svizzera) e guadagna in sei mesi 24000 franchi beneficerebbe di un'aliquota d'imposta inferiore a quella applicata a chi è assoggettato già dall'inizio dell'anno nel Cantone (in Svizzera) e guadagna 48000 franchi.

La necessità che i proventi regolari siano annualizzati per calcolare l'aliquota d'imposta è motivata dalla progressione della tariffa fiscale. Il termine «progressione» significa che le aliquote d'imposta salgono con l'aumento del reddito e non sono quindi proporzionali.

Diversamente, in caso di stessa capacità economica (ad es. stesso stipendio) i contribuenti il cui assoggettamento inizia nel corso dell'anno sarebbero gravati da un'aliquota d'imposta inferiore a quella gravante i contribuenti assoggettati già dall'inizio dell'anno.<sup>3</sup>

Per l'**annualizzazione del reddito** si applica la seguente formula:

$$\text{Reddito periodico determinante per l'aliquota d'imposta} = \frac{\text{reddito effettivamente conseguito}}{\text{numero di giorni di assoggettamento}} \times 360$$

In caso di **prima tassazione di minorenni** (sulla base del loro reddito lavorativo) o di giovani maggiorenni (per tutti i proventi) **non si pone la questione dell'annualizzazione** dei redditi ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposta applicabile. Essi sono infatti assoggettati per tutto l'anno in Svizzera e sono quindi tassati in via ordinaria sul reddito da essi effettivamente conseguito.

La formula intende stimare l'ammontare del reddito annuale (teorico) sulla base dei redditi periodici.

- **Lavoratori dipendenti:** poiché questi contribuenti conseguono un reddito periodico (stipendio), è possibile basarsi sul reddito annuale presumibilmente conseguito (reddito mensile × 12).
- **Lavoratori indipendenti:** se la durata dell'assoggettamento o dell'esercizio è inferiore a 12 mesi, gli utili ordinari vengono annualizzati ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposta.

#### Esempio:

Un contribuente arriva dall'estero il 1° luglio 2018 e comincia a lavorare. Riceve uno stipendio mensile di 5000 franchi e non ha nessun altro provento. Per l'anno fiscale 2018 ha quindi un reddito imponibile di 30000 franchi (stipendio conseguito da luglio a dicembre). A questo reddito viene tuttavia applicata l'aliquota d'imposta corrispondente al reddito annuo (teorico) di 60000 franchi.

Gli elementi **non periodici** del reddito dei lavoratori dipendenti e indipendenti **non vengono mai annualizzati** ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta.

Il reddito annuo così riportato serve soltanto a calcolare l'aliquota d'imposta che viene poi applicata unicamente al reddito effettivamente conseguito nel periodo fiscale.

<sup>3</sup> Nei Cantoni con aliquote d'imposta fisse non si effettua l'annualizzazione del reddito determinante per calcolare il reddito annuale (nessuna progressione).

### 3.1.2 Provenienza dall'estero o da un altro Cantone

#### 3.1.2.1 Arrivo di un contribuente dall'estero



L'arrivo in Svizzera di un contribuente dall'estero innesca un nuovo assoggettamento sia per l'IFD sia per le imposte cantonali e comunali dove è recentemente domiciliato.

Secondo il metodo *postnumerando*, la tassazione è eseguita sulla base del reddito effettivamente conseguito in Svizzera dalla data di arrivo (inizio dell'assoggettamento) fino al 31 dicembre (fine del periodo fiscale).

Se l'assoggettamento inizia nel corso dell'anno fiscale, il reddito viene annualizzato per calcolare l'aliquota d'imposta (vedi cifra 3.1.1).

#### 3.1.2.2 Arrivo da un altro Cantone

Da quando il metodo *postnumerando* è applicato in tutta la Svizzera, i ripercussioni fiscali del trasferimento del domicilio in un altro Cantone comporta le due regole seguenti:

- l'assoggettamento avviene, per tutto l'anno fiscale in corso, nel Cantone nel quale il contribuente ha il suo domicilio (Cantone di arrivo) alla fine di questo periodo (31 dicembre);
- di conseguenza il Cantone di partenza rimborsa al contribuente l'importo del conteggio provvisorio dell'imposta già pagato per l'anno fiscale in questione (sempre che non esistano precedenti debiti fiscali). Per tale anno il Cantone di partenza non riceve nessuna imposta.

Queste regole valgono per le imposte **cantonali** e **comunali**. Solo il Cantone di arrivo è competente per la riscossione **dell'IFD**.

#### Esempio:

Il 10 ottobre A si trasferisce dal Cantone BE (Cantone di partenza) al Cantone TI (Cantone di arrivo). A ha già pagato a BE due rate d'imposta provvisorie di 3000 franchi.

BE deve di conseguenza restituire l'importo di 6000 franchi a TI. TI è quindi competente per la riscossione dell'IFD nonché delle imposte cantonali e comunali per tutto l'anno.

### 3.1.3 Prima tassazione di un minorenni che consegue un reddito lavorativo



In linea di principio, i minorenni che conseguono un reddito lavorativo sono assoggettati autonomamente all'imposta.

La Confederazione e tutti i Cantoni tassano il **reddito lavorativo e un eventuale provento sostitutivo del figlio minorenne – se non esente da imposta – separatamente da quello dei genitori**. L'imposta è dovuta dal figlio minorenne.

L'eventuale **sostanza** di quest'ultimo è sommata a quella dei genitori.

Per i minorenni l'**inizio dell'assoggettamento** è dato, ai fini dell'IFD e nella gran parte dei Cantoni, quando il salario di lavoratore o di apprendista supera una semplice «paghetta» (**assoggettamento autonomo e tassazione separata**).

Tutti gli altri elementi del reddito di minorenni (ad es. gli interessi di saldi bancari) vengono cumulati al reddito dei detentori dell'autorità parentale. Questa procedura è adottata dalla Confederazione e dalla quasi totalità dei Cantoni.

#### 3.1.3.1 Tassazione separata del reddito lavorativo già prima della maggiore età

Secondo l'imposizione *postnumerando*, viene tassato il reddito effettivo di **tutto l'anno civile** nel quale il giovane minorenne inizia a svolgere un'attività lucrativa.

#### 3.1.3.2 Particolarità cantonali

Il Cantone TI tassa separatamente i giovani sul loro reddito da attività lucrativa dipendente soltanto a partire dal **compimento della maggiore età**. Essi vengono quindi considerati contribuenti autonomi dall'inizio dell'anno in cui hanno compiuto i 18 anni. I giovani ricevono la loro prima dichiarazione d'imposta all'inizio dell'anno successivo. Fino a quel momento il loro reddito lavorativo è esente da imposta. In caso di esercizio di attività lucrativa **indipendente** non è tuttavia previsto alcun limite d'età.

In tutti gli altri Cantoni il reddito lavorativo dei minorenni è **tassato separatamente** senza limiti d'età (assoggettamento distinto e tassazione separata, come per l'IFD).

Tre Cantoni concedono a determinati minorenni delle **deduzioni speciali** del reddito lavorativo:

- VS: deduzione di 7430 franchi dallo stipendio di apprendisti, studenti e praticanti;
- JU: deduzione di 3800 franchi dallo stipendio di apprendisti e studenti;
- FR: deduzione di 2000 franchi dallo stipendio di apprendisti e studenti.

Il Cantone GE adotta una regolamentazione particolare: il reddito lavorativo dei minorenni è assoggettato all'imposta alla fonte indipendentemente dalla cittadinanza. I minorenni svizzeri continuano ad essere tassati alla fonte fino al compimento della maggiore età, i primi 27'000 franchi essendo esenti da imposta (tariffa 2018).

Tutte le tariffe fiscali prevedono un minimo esente da imposta, al di sotto del quale l'imposta non è prelevata. Di conseguenza, i contribuenti minorenni tenuti a versare imposte sul reddito lavorativo sono in realtà di fatto ben pochi.

### 3.1.4 Prima tassazione di un giovane che raggiunge la maggiore età

Come già menzionato, il reddito lavorativo dei giovani viene sostanzialmente tassato separatamente da quello dei genitori già prima del raggiungimento della maggiore età (vedi cifra 3.1.3).



**Esempio:**

Il contribuente compie il suo 18esimo anno d'età il 1° luglio 2018. Nella primavera del 2019 egli viene assoggettato per la prima volta per l'anno fiscale 2018 e deve quindi compilare la sua prima dichiarazione d'imposta per tutto il periodo fiscale 2018.

Con il **raggiungimento della maggiore età** ha luogo una **tassazione separata** dall'inizio dell'anno in cui il giovane **compie i 18 anni**. Infatti, a partire da questo momento – a prescindere dall'esercizio di un'attività lucrativa – tutti i redditi (ad es. redditi della sostanza e interessi bancari) e l'eventuale sostanza sua sino ad allora cumulati al reddito imponibile del detentore dell'autorità parentale, costituiscono elementi del suo reddito e della sua sostanza imponibili.

Ne discende che, con il compimento della maggiore età, l'interessato diventa **assoggettato personalmente e illimitatamente** anche se egli non consegue nessun reddito lavorativo sia ai fini dell'IFD che in tutti i Cantoni e Comuni.



## 3.2 Eventi con ripercussioni fiscali

Che cosa succede a livello fiscale se alcuni cambiamenti avvenuti nella vita di una persona si ripercuotono in modo essenziale sul reddito e sulla sostanza?

Per il fatto di disporre di meno soldi a seguito, ad esempio, di un divorzio o della perdita del posto di lavoro, l'ammontare dell'imposta rimane lo stesso?

Che cosa succede se con il cambiamento finanziariamente vantaggioso di professione o a seguito di un'eredità o di una donazione il reddito e/o la sostanza registrano un forte incremento?

### 3.2.1 Inizio dell'attività lucrativa

L'ingresso nel mondo del lavoro avviene di regola con l'inizio di un'attività lucrativa (tirocinio, praticantato ecc.).

I giovani che iniziano per la prima volta un'attività lucrativa sono tassati per **tutto l'anno fiscale** e per il reddito **effettivamente conseguito**. Indipendentemente dalla data d'inizio dell'attività lucrativa, non bisogna quindi annualizzare i proventi periodici ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposta applicabile.



L'inizio (o la cessazione) di una semplice **occupazione accessoria** (occupazione esercitata parallelamente a un'attività a tempo pieno o parziale) o **occasionale** è trattato nello stesso modo.

Sia a livello federale che cantonale, la **ripresa** di un'attività lucrativa di questo tipo è considerata come inizio di un'attività lucrativa principale.

In caso di arrivo dall'estero il contribuente è tassato nell'anno in cui inizia un'attività lucrativa in Svizzera per il reddito effettivamente conseguito in quell'anno. L'aliquota d'imposta è però corrispondente al reddito che egli avrebbe conseguito se avesse lavorato tutto l'anno (sulla necessità di questa annualizzazione dei proventi periodici, vedi cifra 3.1.1).

### 3.2.2 Matrimonio

Per l'IFD e in **tutti i Cantoni**, il matrimonio innesca una tassazione congiunta dei redditi di entrambi i coniugi (imposizione della famiglia) a partire dall'inizio dell'anno fiscale nel quale si sono sposati.



#### Esempio:

Il Signor A e la Signora B si sposano il 15 giugno 2018. Quindi essi vengono tassati congiuntamente per tutto l'anno fiscale 2018 (sulla base della dichiarazione d'imposta compilata nella primavera del 2019) con le seguenti conseguenze:

- il reddito e la sostanza di entrambi vengono cumulati;
- la tariffa preferenziale per coniugi è applicata all'importo complessivo.

I coniugi sono dunque considerati sposati dal punto di vista fiscale a partire dal 1° gennaio del pertinente anno anche se, nell'estrema ipotesi, si sono sposati il 31 dicembre. Per le persone in regime di partenariato registrato si applicano le stesse disposizioni.

L'elemento nuovo per la coppia è costituito dalle deduzioni per famiglia e dall'applicazione di una tariffa per coniugati, di uno *splitting* o dall'imposizione secondo il sistema delle unità di consumo.

Allo scopo di evitare che le coppie coniugate siano sfavorite rispetto ai concubini, la Confederazione ed i Cantoni hanno introdotto – oltre ad eventuali deduzioni – determinate agevolazioni a favore delle coppie sposate.

#### Tariffa speciale

Per celibe/nubile, coppie sposate e famiglie: IFD.

#### Doppia tariffa

Oltre alla tariffa per le persone sole, vi è anche una tariffa che sgrava i coniugati: ZH, BE, LU, ZG<sup>4</sup>, BS<sup>4</sup>, AR, TI e JU.

<sup>4</sup> La tariffa delle persone coniugate corrisponde praticamente a uno *splitting* totale.

## Splitting

I Cantoni SZ, NW, GL, FR, SO, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, NE e GE applicano uno *splitting* totale o parziale. Il reddito complessivo dei coniugati sarà quindi tassato con l'aliquota corrispondente al:

- 50% del reddito complessivo: FR, BL, AI, SG, AG, TG e GE (*splitting* totale);
- 52,63% del reddito complessivo: SZ, SO, SH e GR (divisore 1,9);
- 54,05% del reddito complessivo: NW (divisore 1,85);
- 55% del reddito complessivo: NE (divisore 1,8181);
- 62,5% del reddito complessivo: GL (divisore 1,6).

Di fatto questo significa che un reddito familiare imponibile di 100 000 franchi sarà tassato con l'aliquota corrispondente in realtà a un reddito imponibile di 50 000 franchi nei Cantoni FR, BL, AI, SG, AG, TG e GE; 52 630 franchi nei Cantoni SZ, SO, SH e GR; 54 000 franchi nel Cantone NW; 55 000 franchi nel Cantone NE e 62 500 franchi in quello di GL.

## Imposizione secondo il sistema delle unità di consumo

Il reddito complessivo della famiglia viene diviso per un fattore che varia a seconda della composizione e grandezza della stessa. Solo il Cantone VD ha introdotto questo sistema.

Le quote sono stabilite come segue:

- 1,0 per celibi/nubili, separati, divorziati e vedovi;
- 1,8 per le copie sposate che vivono in comunione domestica;
- 1,3 per celibi/nubili, vedovi, divorziati o separati, che vivono nella stessa economia domestica con figli minorenni in tirocinio o agli studi totalmente a carico. Le persone che abitano in regime di concubinato non possono richiedere il fattore 1,3;
- 0,5 per ogni minorenni, studente o figlio che assolve un tirocinio, al quale il contribuente provvede interamente.

### Che cosa è lo *splitting*?

Nel procedimento di *splitting* il reddito dei coniugi viene sempre cumulato. Per la determinazione dell'aliquota d'imposta il reddito complessivo viene però diviso per un determinato divisore (per 2 in caso di *splitting* totale e da 1,1 a 1,9 in caso di *splitting* parziale). Il reddito complessivo dei coniugi viene pertanto tassato con la relativa aliquota, di solito sostanzialmente più bassa.

### Esempio

Per coniugi con due bambini detto fattore viene determinato come segue:  $1 \times 1,8$  (coniuge) +  $2 \times 0,5$  (figli) = 2,8. Un reddito complessivo imponibile di 100 000 franchi viene ora diviso per 2,8. Il risultato (35 700 franchi) rappresenta la base ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta che sarà applicata al reddito di 100 000 franchi.



Tuttavia, al fine di limitare l'impatto di questo sistema sui redditi elevati, il canton VD applica una disposizione secondo la quale la riduzione del reddito determinante è limitata.

Esiste una nuova deduzione per le coppie sposate di 1300 franchi e per le famiglie monoparentali di 2700 franchi oltre che una deduzione di 1000 franchi per figlio. Queste somme diminuiscono dal momento che il reddito complessivo oltrepassa i 118000 franchi.

Dal 1° gennaio 2008 a livello di IFD sono in vigore per tutte le coppie sposate, e per quelle con doppio reddito, delle agevolazioni fiscali. Misure analoghe sono state introdotte già da tempo in diversi Cantoni sia per le imposte cantonali che comunali.

I contribuenti con figli o persone bisognose vengono esenti a norma dell'IFD grazie ad una tariffa per i genitori. Si compone dell'aliquota per i coniugati (base) e di una deduzione sull'ammontare dell'imposta di 251 franchi per figli. Inoltre, una deduzione massima di 10'100 franchi viene applicata per la cura prestata da terzi ai figli o alle persone bisognose.

### Tre cantoni applicano un altro sistema

Si tratta di UR (lo splitting non esiste più, in quanto alla luce delle aliquote d'imposizione lineari la penalizzazione dovuta alla progressione può venire meno), di OW (deduzione in percento dal reddito netto) e di VS (sconto d'imposta).

Tutti questi procedimenti hanno l'obiettivo di «spezzare» la progressività delle tariffe fiscali e allineare in tal modo il carico fiscale dei coniugi a quello dei concubini.

### 3.2.3 Divorzio, separazione legale o di fatto

A livello federale e in tutti i Cantoni il divorzio e la separazione legale comportano una tassazione separata per tutto l'anno nel corso del quale il divorzio o la separazione ha preso effetto.

Gli interessati sono considerati quindi divorziati o separati dal punto di vista fiscale a partire dal 1° gennaio del pertinente anno, anche se essi hanno divorziato oppure si sono separati, ad esempio, il 31 dicembre.

Lo stesso vale anche nel caso di semplice separazione di fatto dei coniugi (ossia senza sentenza giudiziaria) a condizione che essa sia duratura. La dissoluzione o la separazione di fatto di un partner registrato hanno lo stesso effetto.



In caso di tassazione separata devono essere considerate tutte le modifiche intervenute nel reddito e – nei Cantoni – anche nella sostanza di ciascun coniuge a seguito del divorzio o della separazione.

Inoltre, bisogna ora tenere conto delle nuove prestazioni periodiche che un partner deve pagare all'altro in adempimento dell'obbligo di mantenimento o di assistenza.

### 3.2.3.1 Imposizione degli alimenti

Questi contributi di mantenimento si basano sul dritto di famiglia. Vengono pagati sotto forma di prestazioni periodiche presso il (ex)coniuge nonché – all'occorrenza – ai figli per adempiere gli obblighi di mantenimento o di assistenza. Debitore è l'altro coniuge (divorziato).

Al riguardo occorre distinguere due categorie:

- **alimenti versati al coniuge divorziato o separato; e**
- **alimenti percepiti da un genitore per i figli minori sotto la sua autorità parentale.**

#### Alimenti versati al coniuge

	Presso il debitore	Presso il beneficiario
<b>Imposta federale diretta e tutti i Cantoni</b>	deducibile	imponibile

## Alimenti per i figli minorenni

La presente tabella vale tuttavia soltanto per i figli minorenni. Se un **figlio maggiorenne** riceve degli alimenti, essi non possono più essere dedotti e il figlio maggiorenne non deve per contro essere tassato.


	Presso il debitore	Presso il beneficiario
Imposta federale diretta e tutti i Cantoni	deducibile	imponibile

### 3.2.3.2 Prestazioni in capitale uniche

Mentre gli alimenti pagati in forma di rendita sono tassati presso il beneficiario e sono deducibili dal debitore, in caso di alimenti corrisposti sotto forma di prestazioni in capitale uniche avviene l'opposto.

Le prestazioni di mantenimento versate mediante un unico importo (prestazione in capitale unica), sono esenti da imposta presso il beneficiario sia ai fini dell'IFD che in quasi tutti i Cantoni. Come logica conseguenza questi contributi non possono essere dedotti dal debitore.

### 3.2.4 Decesso del coniuge



In tre Cantoni per un certo lasso di tempo il coniuge superstite continua a essere tassato in base alla tariffa applicabile alle persone sposate:

- BL e TI: per l'anno del decesso.
- SO: per l'anno del decesso e i due anni successivi.

In caso di decesso del coniuge deve essere compilata una nuova dichiarazione d'imposta dal contribuente. Fino al giorno del decesso vi è una tassazione congiunta. Successivamente il coniuge superstite è tassato separatamente (un solo reddito lavorativo, tariffa fiscale per persone sole, abolizione di eventuali deduzioni per coniugi ecc.).

### 3.2.5 Devoluzione per causa di morte (successione) e donazione

Successioni e donazioni non sono assoggettate all'imposta sul reddito, ma all'imposta cantonale sulle successioni e donazioni.

Nella maggior parte dei casi questi eventi provocano un corrispondente aumento della sostanza imponibile (e degli interessi sulla sostanza che ne derivano), con conseguente aumento dell'imposta sulla sostanza nonché dell'imposta sul reddito (a causa dei redditi della sostanza).

### 3.2.6 Fine dell'assoggettamento

Sia a livello **federale** che **cantonale**, l'assoggettamento termina il giorno in cui il contribuente lascia il suo luogo di domicilio o di residenza in Svizzera e comprova il suo nuovo luogo di domicilio all'estero o il giorno del suo decesso.

Come già visto in precedenza, in caso di trasferimento in un altro Cantone durante l'anno, il contribuente sarà semplicemente assoggettato e tassato per tutto l'anno in questione nel suo nuovo Cantone di domicilio (*vedi cifra 3.1.2.2*).

In caso di fine dell'assoggettamento durante il periodo fiscale (partenza all'estero o decesso), il contribuente è invece tenuto a pagare l'imposta unicamente sul reddito conseguito fra l'inizio dell'anno fiscale e il giorno in cui termina l'assoggettamento.

Per determinare l'aliquota d'imposta, i proventi periodici saranno nuovamente convertiti in reddito annuo (*vedi cifra 3.1.1*).

## 3.3 Eventi senza ripercussioni fiscali

### 3.3.1 Passaggio dal tirocinio all'impiego

Alcuni Cantoni prevedono deduzioni o importi esenti da imposta per lo stipendio degli apprendisti.

Il passaggio dal tirocinio a un impiego non ha **nessuna rilevanza ai fini dell'imposizione**, poiché nel sistema di tassazione *postnumerando* il reddito effettivamente conseguito in un determinato anno serve da base di calcolo.

#### Esempio: Fine del tirocinio / impiego / servizio militare

Un giovane termina il suo tirocinio a fine giugno 2018 (stipendio mensile a fine tirocinio di 1400 franchi). Prima di entrare alla scuola reclute (in questo caso 21 settimane) a inizio luglio, si prende qualche giorno di vacanza.

Durante i cinque mesi circa di scuola reclute ha percepito il suo soldo (4 franchi al giorno esentasse) e un importo di 62 franchi al giorno (imponibile) a titolo di indennità per perdita di guadagno.

Subito dopo la scuola reclute comincia, all'inizio di dicembre, una nuova attività lucrativa percependo uno stipendio mensile di franchi 4500 franchi.

#### Esempio: Come viene effettuata la tassazione 2018?

Reddito	mesi/giorni	franchi
Stipendio di apprendista gennaio – giugno	6 mesi	8400.–
Scuola reclute (21 settimane) con 62 franchi/giorno luglio – novembre	146 giorni	9052.–
Stipendio dopo la scuola reclute dal 1° al 31 dicembre	1 mese	4500.–
<b>Totale</b>		<b>21952.–</b>

Per il 2018 egli è quindi tassato su 21952 franchi.

Poiché la dichiarazione d'imposta per l'anno fiscale 2018 è compilata soltanto nella primavera del 2019, è probabile che il calcolo provvisorio d'imposta 2018 risulti troppo basso, in quanto basato sul reddito del 2017 (stipendio: 12 × 1400 franchi = 16800 franchi).

Di conseguenza, a meno che non abbia provveduto a far aumentare l'importo degli acconti, al momento della tassazione definitiva per l'anno 2018 il giovane contribuente dovrà pagare una differenza.



### 3.3.2 Cambiamento di professione

Il cambiamento di lavoro è un classico esempio di evento senza ripercussioni di natura fiscale. Poiché con il sistema di tassazione *postnumerando* viene tassato il reddito annuo effettivamente conseguito, il cambiamento di lavoro provoca solo un'imposta sul reddito più alta o più bassa a seconda che con il nuovo lavoro il contribuente guadagni di più o di meno.



### 3.3.3 Cessazione dell'attività lucrativa

Sempre più persone decidono un giorno di interrompere la loro attività per un determinato lasso di tempo. Alcuni trascorrono questo periodo all'estero mentre altri rimangono in Svizzera.

Le conseguenze fiscali della cessazione temporanea dell'attività lucrativa dipendono dal fatto che durante questo periodo il contribuente mantenga o no il domicilio in Svizzera.

#### 3.3.3.1 Mantenimento del domicilio in Svizzera

In questo caso la cessazione temporanea dell'attività lucrativa non presenta difficoltà dal punto di vista fiscale. In effetti, il contribuente continua a essere assoggettato alla tassazione ordinaria in Svizzera, vale a dire in base al reddito annuo da esso effettivamente conseguito (nessuna annualizzazione). La durata della cessazione temporanea dell'attività lucrativa (in Svizzera o all'estero) non ha nessuna rilevanza.

#### Esempio:

Un'insegnante liceale compie un viaggio di studi all'estero di sei mesi mantenendo il suo domicilio in Svizzera:

- 1° gennaio – 31 agosto 2018  
stipendio mensile: 8000 franchi
- 1° settembre 2018 – 28 febbraio 2019  
cessazione dell'attività lucrativa
- 1° marzo – 31 dicembre 2019  
ripresa dell'attività di insegnante in una scuola privata.  
Stipendio mensile: 9000 franchi

Anno fiscale 2018: è determinante il reddito annuo effettivamente conseguito nel 2018, vale a dire 64000 franchi (8 × 8000 franchi).

#### Esempi:

- Un cuoco lascia il suo posto di lavoro per effettuare un giro del mondo di due anni. Al suo ritorno trova un nuovo impiego quale chef di cucina.
- Un'insegnante liceale prende un congedo non pagato di sei mesi a scopo di formazione.
- Una dottoressa chiude temporaneamente il suo studio per maternità.
- Un ingegnere prende un anno di congedo per andare in Africa a dare il suo contributo nell'ambito di un progetto che promuove la costruzione di un sistema di fornitura di acqua potabile.

Anno fiscale 2019: anche nel 2019 il contribuente è tassato sul reddito annuo effettivamente conseguito dopo il suo ritorno in Svizzera, vale a dire 90000 franchi (reddito determinante:  $10 \times 9000$  franchi).



### 3.3.3.2 Rinuncia al domicilio in Svizzera

Affinché la rinuncia al domicilio sia valida, il contribuente deve manifestamente trasferire all'estero il centro dei suoi interessi vitali (vedi cifra 2.1.2). Che cosa succede se dopo un certo periodo egli ritorna in Svizzera?

#### Esempio:

Il 1° marzo 2018 un contribuente lascia la Svizzera perché ha accettato un posto di lavoro all'estero. In questo modo egli rinuncia al suo domicilio in Svizzera (centro dei suoi interessi vitali all'estero). Termina così il suo assoggettamento in Svizzera ed egli non è quindi più obbligato a pagare le imposte in Svizzera, a meno che non possieda dei beni patrimoniali in Svizzera (ad es. un fondo).

#### Ritorno in un anno diverso

Per il reddito che va fino alla fine di febbraio 2018 il contribuente in questione è tassato in Svizzera. Per la determinazione dell'aliquota le componenti periodiche del reddito (stipendio, rendita ecc.) devono essere annualizzate (vedi cifra 3.1.1.3).

A settembre del 2019 egli rinuncia al suo posto di lavoro all'estero e ritorna con la sua famiglia in Svizzera (nuovo inizio dell'assoggettamento). Egli è tassato in base al reddito effettivamente conseguito in Svizzera nel 2019. Anche in questo caso per determinare l'aliquota d'imposta le componenti periodiche del reddito devono essere annualizzate.

In questo caso, il fatto che rientri o meno nel Cantone da cui è partito non ha nessuna rilevanza.

### Ritorno in Svizzera nello stesso anno

Per ragioni di salute il 1° ottobre 2018 il contribuente ritorna in Svizzera con la sua famiglia:

**a) Nello stesso Cantone:** nella maggior parte dei Cantoni il contribuente sarà tassato sul reddito effettivamente conseguito in Svizzera tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2018, dato che già prima della sua partenza per l'estero egli aveva pagato le imposte sul reddito conseguito fino al 1° marzo 2018.

Il reddito conseguito all'estero, tra marzo e fine settembre, dovrebbe di norma essere stato tassato all'estero. La corrispondente convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e l'altro stato contiene le disposizioni applicabili relative ad ogni caso particolare.

Nel glossario su [imposte-easy.ch](https://imposte-easy.ch) vi è una breve spiegazione del termine convenzione di doppia imposizione.

**b) In un altro Cantone:** il Cantone di partenza aveva effettuato una tassazione per il reddito conseguito fino alla fine di febbraio 2018 (procedimento come nel caso di ritorno in un altro anno).

Il Cantone d'arrivo tratta il caso come se si trattasse di un nuovo contribuente in arrivo in Svizzera dall'estero. Il contribuente sarà assoggettato in base al reddito che ha effettivamente conseguito fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2018 (*per i dettagli vedi cifra 3.1.2.2*).

In entrambi i casi per determinare l'aliquota d'imposta occorre annualizzare nuovamente gli elementi periodici del reddito.

## 3.3.4 Cambiamento della situazione reddituale

### 3.3.4.1 Modifica del tasso di occupazione

Spesso succede che un contribuente riduca o aumenti, per una qualsiasi ragione, il tasso di occupazione della sua attività, fatto che comporta di solito una corrispondente variazione del reddito.

Poiché le rate d'imposta provvisorie per il corrente anno si basano sulle componenti del reddito dell'anno precedente, tali rate risultano, a seconda della modifica, troppo alte (se vi è una riduzione del tasso di occupazione) o troppo basse (se vi è un aumento del tasso di occupazione).

La nuova situazione finanziaria del contribuente si è sostanzialmente tenuta in considerazione solo dopo la compilazione della dichiarazione d'imposta nella primavera dell'anno successivo (*vedi cifra 3.3.4.3*).

### 3.3.4.2 Diminuzione del reddito a seguito di disoccupazione

Durante un periodo di disoccupazione, il contribuente non riceve più uno stipendio, ma delle indennità versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (indennità giornaliera). Dato che queste ultime sono inferiori all'ultimo reddito conseguito (80% al massimo dell'ultimo stipendio assicurato), la disoccupazione implica quasi sempre un peggioramento della situazione finanziaria. Le imposte dovranno comunque essere pagate.



Anche in questo caso si può tenere conto del cambiamento della situazione finanziaria sostanzialmente solo nella primavera dell'anno successivo. Nella gran parte dei casi il contribuente disoccupato dovrà pagare nel corso dell'anno fiscale rate d'imposta provvisorie troppo alte.

### 3.3.4.3 Adeguamento delle rate d'imposta provvisorie

In caso di cambiamento della situazione reddituale, il contribuente può di regola chiedere un adeguamento del calcolo provvisorio dell'imposta, tenendo conto dei cambiamenti intervenuti. Questa richiesta può essere presentata, a seconda del Cantone, in forma scritta o telefonicamente.

- Nel Cantone BS ciò non è necessario poiché i contribuenti calcolano da soli l'importo dovuto in base alla dichiarazione d'imposta. Si tiene quindi già conto di eventuali modifiche del reddito avvenute durante il periodo fiscale. Devono pagare l'importo dovuto entro il 31 maggio del periodo fiscale successivo (data di scadenza). La tassazione definitiva da parte dell'Amministrazione delle contribuzioni avviene in seguito.
- Anche nel Cantone BL non è necessaria alcuna comunicazione dato che i contribuenti ricevono di norma all'inizio dell'anno fiscale otto polizze di versamento vuote con una proposta di pagamento provvisorio. Qualora la situazione del loro reddito muti, essi possono tenerne conto nei loro differenti versamenti rateali.

- Nei Cantoni SH e TI il contribuente ha la possibilità di pagare rate «volontarie» al posto delle rate d'imposta provvisorie calcolate preventivamente (calcolate autonomamente o con l'ausilio delle autorità fiscali sulla base del reddito presunto).
- Nel Cantone NE i contribuenti possono richiedere, tramite un modulo speciale allegato al primo invio, un adeguamento delle rate d'imposta provvisorie qualora l'imposta cantonale e comunale dell'anno in corso diverga di almeno del 10 % rispetto all'anno precedente.

### 3.3.5 Cessazione dell'attività lucrativa

Può trattarsi di un'attività **a tempo pieno** o **a tempo parziale**. Oltre al fatto che il reddito imponibile e il conteggio d'imposta diminuiscono, la cessazione non ha conseguenze dal punto di vista del diritto fiscale.

In caso di cessazione di un'attività lucrativa **accessoria**, vale lo stesso principio.

#### Esempio:

Una donna sposata cessa la sua attività lucrativa perché in attesa di un figlio. Mentre fino a quel momento era stato tassato il reddito complessivo di entrambi i coniugi, ora la base di calcolo è costituita soltanto dal reddito lavorativo del marito.

Non appena la moglie smette di lavorare, l'Amministrazione delle contribuzioni dovrà essere informata affinché gli acconti provvisori possano essere adeguati alla nuova situazione reddituale.

## 4 Diritti e obblighi dei contribuenti



### 4.1 Obblighi

1. Il primo obbligo del contribuente è quello di **compilare e ritornare tempestivamente la dichiarazione d'imposta**. Se non riceve la dichiarazione d'imposta non deve mantenere un atteggiamento passivo e rallegrarsi. Chi spera nella prescrizione rischia che le autorità eseguano una tassazione d'ufficio. Le imposte dovute potrebbero così risultare più elevate di quelle determinabili sulla base della dichiarazione compilata in tempo dal contribuente stesso. Di regola alla tassazione d'ufficio viene aggiunta anche una multa. Inoltre, se il reddito accertato dall'autorità fiscale fosse inferiore a quello effettivo del contribuente, sussiste da parte di quest'ultimo l'obbligo di darne comunicazione al fisco.
2. I dati forniti e i documenti allegati devono essere **completi e conformi al vero**. Qualsiasi indicazione falsa, incompleta o taciuta può essere punita con una multa, mentre l'uso di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti – quali bilanci, conti economici o certificati di salario – può comportare una sanzione che può andare da una multa alla detenzione.
3. I salariati devono allegare alla loro dichiarazione un **certificato di salario**.
4. Nella maggior parte dei Cantoni, la dichiarazione d'imposta deve essere **firmata dal contribuente**, anche quando questa è stata compilata da un consulente fiscale. La dichiarazione d'imposta di contribuenti sposati vivendo in comunione domestica deve essere di principio firmata da entrambi. Questo vale anche per il partenariato registrato. I cantoni LU, OW, ZG, FR, VD, NE e GE offrono la possibi-

Ulteriori informazioni a proposito della tassazione d'ufficio sul sito [www.imposte-easy.ch](http://www.imposte-easy.ch).

Nel Cantone VD i datori di lavoro trasmettono il certificato di salario direttamente all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

La stessa cosa vale per i Cantoni BE, SO, BS, VS, NE e JU, dove però solo i datori di lavoro all'interno del Cantone trasmettono il certificato di salario direttamente all'Amministrazione delle contribuzioni, con copia all'impiegato.

lità di compilare la dichiarazione d'imposta in modo elettronico e senza doverla firmare.

5. Se l'autorità di tassazione necessita di altre indicazioni, sia il contribuente sia terzi hanno **l'obbligo di fornire informazioni**.

6. Il termine entro il quale la dichiarazione d'imposta compilata e firmata deve essere inoltrata figura in linea di massima nel modulo ed è generalmente di **30 giorni**.

Chiunque, per giustificati motivi (ad es. in caso di malattia, lutto in famiglia, assenze impreviste fuori dal paese, servizio militare), non fosse in grado di rispettare questo termine, può chiedere una proroga entro la scadenza del termine.

Chi, nonostante diffida, non inoltra la dichiarazione d'imposta l'ha ritornata più volte con dati incompleti, viene tassato secondo l'apprezzamento dell'autorità fiscale (tassazione d'ufficio). Inoltre viene inflitta una multa.



7. Il dovere più importante è evidentemente **l'obbligo di pagamento**.<sup>5</sup> Se il contribuente non paga le imposte dovute entro il termine stabilito, né dopo richiami e nonostante diffida, si potrà procedere in via esecutiva. Inoltre, in caso d'inosservanza dei termini di pagamento, oltre alle imposte sono dovuti gli **interessi di mora**.

Qualora il pagamento dell'imposta entro i termini previsti comportasse **problemi finanziari particolarmente gravi**, il contribuente può richiedere all'autorità fiscale competente cantonale o comunale facilitazioni di pagamento rispettivamente il condono (vedi cifra 2.1.7).

Nei Cantoni ZH, LU, UR, OW, GL, SH e TG gli interessi di mora riguardano unicamente i casi di ritardo nel pagamento del calcolo definitivo, di recupero d'imposta o di multa (l'interesse moratorio non è dunque applicato agli acconti e ai calcoli provvisori a causa del sistema dell'interesse compensativo). Lo stesso vale nel Cantone NW, ma solo per le persone fisiche.

In tutti gli altri Cantoni e per l'IFD gli interessi di mora concernono tutti i pagamenti effettuati oltre le scadenze prescritte (inclusi acconti e calcoli provvisori).

<sup>5</sup> L'obbligo di pagamento non sussiste soltanto nel caso di notifiche di tassazione definitive, bensì anche nel caso di tassazione provvisoria effettuata sulla base dei dati del periodo fiscale precedente.

## 4.2 Diritti

1. L'autorità di tassazione comunica al contribuente le modifiche apportate alla sua dichiarazione al più tardi al momento della notificazione della decisione d'imposizione. Essa deve inoltre indicare sempre la possibilità di presentare reclamo, l'istanza cui deve essere indirizzato e i termini da rispettare.
2. Chi non è d'accordo con la notifica di tassazione può, generalmente entro 30 giorni, inoltrare un **reclamo** scritto. Questo gravame è di principio gratuito.



In alcuni Cantoni la prima istanza di ricorso decide in quanto unica e ultima istanza, mentre in altri Cantoni è possibile presentare ricorso presso una seconda istanza (Tribunale amministrativo cantonale).

3. Contro una **decisione su reclamo**, sia in materia di IFD sia per quanto concerne le imposte cantonali e comunali, il contribuente può ancora presentare **ricorso** presso una prima istanza di ricorso (a seconda del Cantone: Commissione di ricorso, Tribunale amministrativo o Camera di diritto tributario).
4. Con riferimento all'IFD, le decisioni su ricorso emanate dall'ultima istanza cantonale (Tribunale amministrativo cantonale o Commissione cantonale di ricorso) possono essere impugnate innanzi al **Tribunale federale** mediante **ricorso in materia di diritto pubblico**.
5. Relativamente alle **imposte cantonali**, secondo l'art. 73 LAID, le decisioni dell'ultima istanza cantonale possono anche essere oggetto di **ricorso in materia di diritto pubblico** presso il Tribunale federale.



6. È previsto anche un **ricorso costituzionale sussidiario** presso il Tribunale federale, contro le decisioni cantonali di ultima istanza per le quali non è prevista nessun'altra forma di impugnazione.
7. Una volta scaduti i termini dei rimedi giuridici ordinari, il contribuente può chiedere che si proceda a una **revisione** di una decisione cresciuta in giudicato, se vengono scoperti nuovi fatti rilevanti o mezzi di prova conclusivi, oppure nel caso in cui l'autorità che si è pronunciata non ha preso in considerazione fatti importanti o mezzi di prova decisivi che conosceva o che doveva conoscere, o ha violato principi fondamentali di procedura. La revisione è esclusa se il contribuente, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. La domanda di revisione deve essere indirizzata all'autorità che ha emesso la relativa decisione.

## 4.3 Consigli per la compilazione della dichiarazione d'imposta

Per esercitarsi nella compilazione della dichiarazione d'imposta si può utilizzare un modulo presente nel sito [www.imposte-easy.ch](http://www.imposte-easy.ch). Nel sito si trovano inoltre informazioni utili per i giovani contribuenti.

Compilare una dichiarazione d'imposta è spesso molto più semplice di quanto si possa pensare.



Ecco qualche consiglio utile che renderà questa operazione meno sgradevole e potrà risparmiarvi spiacevoli inconvenienti:

1. Procuratevi tempestivamente tutta la **documentazione necessaria**. Per compilare la dichiarazione d'imposta occorreranno in particolare anche documenti da allegare, alcuni dei quali vengono automaticamente rilasciati dalla vostra banca o posta:
  - il **certificato di salario** (allestito dal datore di lavoro);
  - le **dichiarazioni concernenti accrediti di interessi** (conto bancario, conto postale ecc.);
  - l'**elenco dei titoli**;
  - l'**elenco dei debiti e le dichiarazioni concernenti gli interessi passivi**.
2. Prima di compilare la dichiarazione d'imposta, leggete attentamente le **istruzioni** allegate alla stessa dichiarazione oppure visualizzabili online. Esse contengono le necessarie spiegazioni per ogni rubrica della dichiarazione d'imposta.



3. Non dimenticate le **deduzioni**:

- attestazioni concernenti versamenti di premi e contributi ai **assicurazioni** (casse malati, assicurazione per l'invalidità, contro gli infortuni e sulla vita);
- attestazioni concernenti **versamenti a istituti di previdenza** (2° e 3° pilastro);
- giustificativi concernenti le spese di **formazione e perfezionamento** professionali (comprese le **spese di riqualifica**);
- giustificativi concernenti **offerte e versamenti volontari** a enti di utilità pubblica;
- giustificativi concernenti **spese mediche e farmaceutiche** non coperte dalle assicurazioni;
- deduzione per **attività lucrativa di entrambi i coniugi**;
- deduzione per la **custodia da parte di terzi**.

4. Al momento della compilazione della dichiarazione d'imposta su carta utilizzate dapprima le **copie** (se disponibili) di tutti i moduli e riportate successivamente la versione definitiva sui moduli originali. Procedendo in questo modo, durante la compilazione potrete operare facilmente correzioni. La copia vi permetterà inoltre di verificare la notifica di tassazione e, in occasione della prossima dichiarazione d'imposta, vi sarà senz'altro di aiuto.

Tutti i cantoni permettono la compilazione della dichiarazione d'imposta tramite un programma informatico. Inoltre, nei cantoni ZH, BE, FR, VD, GE e JU è possibile compilarla online.

Il trasferimento elettronico della dichiarazione d'imposta è possibile già in diversi cantoni, mentre nei rimanenti è in pianificazione.

5. Se decidete di compilare la vostra dichiarazione d'imposta per mezzo del materiale inviatovi dall'amministrazione, cominciate col riempire i **moduli da allegare alla dichiarazione**, riguardanti in particolare:
- **l'elenco dei titoli.** Esso svolge una doppia funzione. Innanzitutto serve a determinare il patrimonio mobiliare (conti bancari, buoni di cassa, obbligazioni, azioni ecc.) nonché i rendimenti che ne derivano (interessi, dividendi ecc.). Dall'altro, è utilizzato a richiedere il rimborso relativo all'imposta preventiva che viene trattenuto su questi rendimenti sul capitale. Il rimborso dell'imposta preventiva – che rappresenta il 35% dei rendimenti soggetti all'imposta – presuppone la dichiarazione completa e esatta dei valori in questione;
  - **l'elenco dei debiti.** Qui devono essere indicati i debiti per i quali, durante il periodo di computo, sono stati pagati **interessi passivi**. Questi sono ammessi in deduzione fino a un determinato importo. Per le imposte cantonali devono essere indicati tutti i debiti, anche quelli che non comportano interessi passivi. Questi sono necessari per il calcolo della sostanza imponibile e per la relativa imposta sulla sostanza;



- **spese professionali.** Possono essere dedotte, entro certi limiti, le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, le spese supplementari per pasti fuori casa e le spese per lavoro a turni ecc.;
  - sono inoltre deducibili, entro un limite massimo, le spese di **formazione e perfezionamento con scopo professionale** (spese di riqualifica incluse).
6. I dati riassuntivi dei moduli da allegare alla dichiarazione d'imposta possono ora essere riportati nella dichiarazione d'imposta.

7. Oltre alle predette deduzioni, vi sono diverse altre **deduzioni sociali** previste dalla legislazione:
  - deduzione personale o per coniugati;
  - deduzione per figli a carico;
  - deduzione per persone bisognose a carico del contribuente (nella maggior parte dei Cantoni).
8. Non dimenticate di **firmare la vostra dichiarazione d'imposta** anche nel caso in cui sia stata compilata dal vostro fiduciario.
9. La dichiarazione d'imposta deve essere ritornata **entro il termine stabilito** e **con gli allegati richiesti**. Chiunque, previo richiamo o diffida, non presenti entro il termine stabilito o quello prorogato la dichiarazione d'imposta o la ritorni nuovamente incompleta, verrà tassato d'ufficio e dovrà inoltre pagare una multa. Nei casi di **tassazione d'ufficio**, vale a dire secondo l'apprezzamento, le possibilità di reclamo e di ricorso del contribuente sono inoltre più limitate.
10. In caso di **domande** potete sempre rivolgervi all'amministrazione delle contribuzioni del vostro Cantone (*vedi appendice III*) o alle cancellerie comunali.


# Imposte-easy

Informazione sulle imposte per i giovani

## Dichiarazione d'imposta ancora da compilare e non sai da che parte iniziare?

Qui troverai:

- suggerimenti utili
- una dichiarazione d'imposta interattiva per esercitarti
- et bien plus encore ...



[www.imposte-easy.ch](http://www.imposte-easy.ch)

# Appendice

## Materiale didattico in materia di fiscalità

Oltre al presente opuscolo, il **Team Documentazione e Informazione** fiscale dell'AFC ha elaborato altro materiale didattico (in tedesco, francese e – in parte – in italiano e in inglese) destinato all'istruzione civica in ambito fiscale e finanziario.

- Su [www.imposte-easy.ch](http://www.imposte-easy.ch), i giovani possono confrontarsi con il tema della fiscalità. Essi scoprono ciò che devono sapere nel settore delle imposte. Poi, possono testare ciò che hanno appreso tramite un controllo delle conoscenze e e compilare, in maniera interattiva e ludica, la dichiarazione d'imposta di cinque differenti profili.
- L'**opuscolo «Il sistema fiscale svizzero»** fornisce, sotto forma di un testo facilmente comprensibile e abbellito da numerose illustrazioni, una panoramica del sistema fiscale svizzero nonché una visione d'insieme delle imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni.
- La **raccolta «Informazioni fiscali»** fornisce informazioni dettagliate su diversi temi legati al sistema fiscale svizzero.

La «Guida per il futuro contribuente», «Il sistema fiscale svizzero» e la raccolta «Informazioni fiscali» possono essere consultati sul sito internet dell'AFC:

- [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch) → Politica fiscale Statistiche fiscali Informazioni fiscali → Informazioni fiscali → Informazioni specifiche → Sistema fiscale svizzero
- Inoltre, su questa stessa pagina un link rimanda alla piattaforma [www.imposte-easy.ch](http://www.imposte-easy.ch).

I due opuscoli possono anche essere ordinati su carta presso:

- Amministrazione federale delle contribuzioni  
Stato maggiore di direzione  
Documentazione e Informazione fiscale  
Eigerstrasse 65  
3003 Berna  
E-Mail : [ist@estv.admin.ch](mailto:ist@estv.admin.ch)
- oppure al indirizzo  
[www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch) → Politica fiscale Statistiche fiscali Informazioni fiscali → Informazioni fiscali → Servizi → Ordinare pubblicazioni e moduli

# Indirizzi delle amministrazioni delle contribuzioni

<b>Relazioni in materia fiscale:</b>	L'AFC offre un servizio di conferenze alle scuole medie e professionali. I docenti interessati possono iscrivere le loro classi su <a href="http://www.estv.admin.ch">www.estv.admin.ch</a> → Politica fiscale Statistiche fiscali Informazioni fiscali → Informazioni fiscali → Servizi → Servizio di conferenze. Inoltre per eventuali informazioni e per ottenere la necessaria documentazione possono rivolgersi alle amministrazioni cantonali e comunali delle contribuzioni.
<b>Materiale:</b>	Le amministrazioni delle contribuzioni mettono a disposizione gratuitamente della documentazione (ad es. istruzioni e moduli d'imposta) a scopi d'insegnamento o di formazione.

---

<b>AFC</b>	Indirizzo:	Amministrazione federale delle contribuzioni Eigerstrasse 65, 3003 Berna
	Telefono:	058 462 70 68
	E-mail:	<a href="mailto:ist@estv.admin.ch">ist@estv.admin.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.estv.admin.ch">www.estv.admin.ch</a>

---

<b>Appenzello Esterno</b>	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, Gutenberg-Zentrum, 9102 Herisau 2
	Telefono:	071 353 62 90
	Fax:	071 353 63 11
	E-mail:	<a href="mailto:steuerverwaltung@ar.ch">steuerverwaltung@ar.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.ar.ch">www.ar.ch</a>

---

<b>Appenzello Interno</b>	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, Marktgasse 2, 9050 Appenzell
	Telefono:	071 788 94 01
	Fax:	071 788 94 19
	E-mail:	<a href="mailto:steuern@ai.ch">steuern@ai.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.ai.ch">www.ai.ch</a>

---

<b>Argovia</b>	Indirizzo:	Kantonales Steueramt, Tellstrasse 67, Postfach 2531, 5001 Aarau
	Telefono:	062 835 25 30
	Fax:	062 835 25 39
	E-mail:	<a href="mailto:steueramt@ag.ch">steueramt@ag.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.ag.ch">www.ag.ch</a>

---

<b>Basilea Campagna</b>	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, Rheinstr. 33, 4410 Liestal
	Telefono:	061 552 51 20
	Fax:	061 552 69 94
	E-mail:	<a href="mailto:steuerverwaltung@bl.ch">steuerverwaltung@bl.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.steuern.bl.ch">www.steuern.bl.ch</a>

---

<b>Basilea Città</b>	Indirizzo:	Steuerverwaltung, Fischmarkt 10, Postfach, 4001 Basel
	Telefono:	061 267 46 46
	E-mail:	<a href="mailto:steuerverwaltung@bs.ch">steuerverwaltung@bs.ch</a> / <a href="mailto:steuerbezug@bs.ch">steuerbezug@bs.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.steuerverwaltung.bs.ch">www.steuerverwaltung.bs.ch</a>

---



<b>Berna</b>	Indirizzo:	Steuerverwaltung des Kantons Bern, Brünnenstrasse 66, 3018 Bern
	Indirizzo postale:	Postfach 8334, 3001 Bern
	Telefono:	031 633 60 01
	Fax:	031 633 60 60
	E-mail:	<a href="mailto:info.sv@fin.be.ch">info.sv@fin.be.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.be.ch">www.be.ch</a>
<b>Friburgo</b>	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, Rue Joseph-Piller 13, 1701 Freiburg
	Telefono:	026 305 32 75
	Fax:	026 305 32 77
	E-mail:	<a href="mailto:SCC@fr.ch">SCC@fr.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.fr.ch">www.fr.ch</a>
<b>Ginevra</b>	Indirizzo:	Administration fiscale cantonale, Rue du Stand 26, Case postale 3937, 1211 Genève 3
	Telefono:	022 327 58 28
	Fax:	022 546 97 35
	E-mail:	(contatto via sito Internet)
	Internet:	<a href="http://www.ge.ch/organisation/administration-fiscale-cantonale">www.ge.ch/organisation/administration-fiscale-cantonale</a>
<b>Giura</b>	Indirizzo:	Service cantonal des contributions Rue de la Justice 2, 2800 Delémont
	Telefono:	032 420 55 30
	Fax:	032 420 55 31
	E-mail:	<a href="mailto:secr.ctr@jura.ch">secr.ctr@jura.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.jura.ch/DFI/CTR.html">www.jura.ch/DFI/CTR.html</a>
<b>Glarona</b>	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, Hauptstrasse 11/17, 8750 Glarus
	Telefono:	055 646 61 50
	Fax:	055 646 61 98
	E-mail:	<a href="mailto:steuerverwaltung@gl.ch">steuerverwaltung@gl.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.gl.ch">www.gl.ch</a>
<b>Grigioni</b>	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, Steinbruchstrasse 18/20, 7001 Chur
	Telefono:	081 257 21 21
	Fax:	081 257 21 55
	E-mail:	<a href="mailto:info@stv.gr.ch">info@stv.gr.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.stv.gr.ch">www.stv.gr.ch</a>
<b>Lucerna</b>	Indirizzo:	Dienststelle Steuern des Kantons Luzern, Buobenmatt 1, 6002 Luzern
	Telefono:	041 228 56 56
	E-mail:	<a href="mailto:steuern@lu.ch">steuern@lu.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.steuern.lu.ch">www.steuern.lu.ch</a>
<b>Neuchâtel</b>	Indirizzo:	Service cantonal des contributions Rue du Docteur-Coullery 5, 2301 La Chaux-de-Fonds
	Telefono:	032 889 77 77
	Fax:	032 889 60 85
	E-mail:	<a href="mailto:service.contributions@ne.ch">service.contributions@ne.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.ne.ch">www.ne.ch</a>

<b>Nidvaldo</b>	Indirizzo:	Kantonales Steueramt, Bahnhofplatz 3, 6371 Stans
	Telefono:	041 618 71 27
	Fax:	041 618 71 39
	E-mail:	<a href="mailto:steueramt@nw.ch">steueramt@nw.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.nidwalden.ch">www.nidwalden.ch</a>
<b>Obvaldo</b>	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, St. Antonistrasse 4, 6061 Sarnen
	Telefono:	041 666 62 94
	Fax:	041 666 63 13
	E-mail:	<a href="mailto:steuerverwaltung@ow.ch">steuerverwaltung@ow.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.ow.ch">www.ow.ch</a>
<b>San-Gallo</b>	Indirizzo:	Kantonales Steueramt, Davidstr. 41, 9001 St. Gallen
	Telefono:	058 229 41 21
	Fax:	058 229 41 02
	E-mail:	<a href="mailto:ksta.dienste@sg.ch">ksta.dienste@sg.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.steuern.sg.ch">www.steuern.sg.ch</a>
<b>Sciaffusa</b>	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, J. J. Wepfer-Strasse 6, 8200 Schaffhausen
	Telefono:	052 632 79 70
	Fax:	052 632 72 98
	E-mail:	<a href="mailto:sekretariat.stv@ktsh.ch">sekretariat.stv@ktsh.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.sh.ch">www.sh.ch</a>
<b>Soletta</b>	Indirizzo:	Steueramt des Kantons Solothurn, Werkhofstrasse 29 c, 4509 Solothurn
	Telefono:	032 627 87 87
	Fax:	032 627 87 00
	E-mail:	<a href="mailto:steueramt.so@fd.so.ch">steueramt.so@fd.so.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.steueramt.so.ch">www.steueramt.so.ch</a>
<b>Svitto</b>	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, Bahnhofstrasse 15, Postfach 1232, 6431 Schwyz
	Telefono:	041 819 23 45
	Fax:	041 819 23 49
	E-mail:	<a href="mailto:stv@sz.ch">stv@sz.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.sz.ch">www.sz.ch</a>
<b>Ticino</b>	Indirizzo:	Divisione delle contribuzioni, Vicolo Sottocorte, 6501 Bellinzona
	Telefono:	091 814 39 58
	Fax:	091 814 44 88
	E-mail:	<a href="mailto:dfc-dc@ti.ch">dfc-dc@ti.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.ti.ch">www.ti.ch</a>
<b>Turgovia</b>	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, Schlossmühlestrasse 15, 8510 Frauenfeld
	Telefono:	058 345 30 30
	Fax:	058 345 30 31
	E-mail:	<a href="mailto:info.sv@tg.ch">info.sv@tg.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.steuerverwaltung.tg.ch">www.steuerverwaltung.tg.ch</a>
<b>Uri</b>	Indirizzo:	Amt für Steuern, Tellsgasse 1, Postfach 950, 6460 Altdorf
	Telefono:	041 875 21 17
	E-mail:	<a href="mailto:steueramt@ur.ch">steueramt@ur.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.ur.ch">www.ur.ch</a>

---

<b>Vallese</b>	Indirizzo:	Service cantonal des contributions Avenue de la Gare 35, 1951 Sion
	Telefono:	027 606 24 50 (francese) 027 606 24 51 (tedesco)
	Fax:	027 606 25 76
	E-mail:	<a href="mailto:scc@admin.vs.ch">scc@admin.vs.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.vs.ch">www.vs.ch</a>

---

<b>Vaud</b>	Indirizzo:	Administration cantonale des impôts, Route de Berne 46, 1014 Lausanne
	Telefono:	021 316 21 21
	Fax:	021 316 21 40
	E-mail:	<a href="mailto:info.aci@vd.ch">info.aci@vd.ch</a>
	Internet:	<a href="http://www.aci.vd.ch">www.aci.vd.ch</a>

---

<b>Zugo</b>	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, Postfach 160, 6301 Zug
	Telefono:	041 728 26 11
	Fax:	041 728 26 99
	E-mail:	(contatto via sito Internet)
	Internet:	<a href="http://www.zug.ch">www.zug.ch</a>

---

<b>Zurigo</b>	Indirizzo:	Kantonales Steueramt, Bändliweg 21, Postfach, 8090 Zürich
	Telefono:	043 259 40 50
	Fax:	043 259 61 94
	E-mail:	(contatto via sito Internet)
	Internet:	<a href="http://www.steuernamt.zh.ch">www.steuernamt.zh.ch</a>

---

# Indice analitico

<b>A</b>	
Acconti .....	10, 22, 27, 41
Alimenti .....	35, 36
Aliquota d'imposta .....	20, 21, 26
Anno fiscale .....	18, 20
Annualizzazione .....	26, 31, 39
Armonizzazione fiscale .....	8
Arrivo (dall'estero / da un altro Cantone) .....	26, 27, 31
Assoggettamento .....	9, 12, 25, 28, 37
<b>C</b>	
Cantone d'arrivo .....	27, 41
Cantone di partenza .....	27, 41
Cessazione temporanea dell'attività lucrativa .....	39
Coefficiente d'imposta .....	20
Condono .....	23, 45
Convenzione di doppia imposizione .....	41
<b>D</b>	
Deduzione dei debiti .....	16
Deduzioni del reddito .....	13
Deduzioni generali .....	14, 15
Deduzioni sociali .....	14, 15, 16, 51
Dichiarazione d'imposta .....	13, 20, 44, 45, 48, 53
Difficoltà di pagamento .....	23
Dimoranti settimanali .....	11
Disoccupazione .....	42
Domicilio fiscale .....	11, 12
Doppia imposizione (divieto) .....	12
Doppia tariffa .....	32
<b>F</b>	
Famiglia (imposizione della ...) .....	32
Federalismo .....	7, 8
<b>I</b>	
Imposta sulla sostanza .....	16
Imposta sul reddito .....	13
Imposte di culto .....	21
Imposte periodiche .....	18
Imposte uniche .....	18
Indirizzi delle amministrazioni delle contribuzioni .....	54
<b>M</b>	
Maggiore età .....	25, 26, 29
Materiale didattico .....	53
Minorenni .....	25, 26, 28, 29, 35
<b>O</b>	
Obbligo di pagamento .....	45

<b>P</b>	
Pagamento a rate.....	23
Periodo di computo .....	18, 19, 20
Periodo fiscale .....	18, 20, 25
Postnumerando.....	1, 18, 19, 24, 27, 38
Prestazioni in capitale.....	36
Proroga .....	23
<b>R</b>	
Reclamo .....	10, 46, 51
Reddito imponibile .....	14, 15
Reddito lordo .....	14, 15
Reddito periodico .....	26
Ricorso .....	10, 46, 47, 51
<b>S</b>	
Scuola reclute .....	38
Servizio militare .....	38
Sistema fiscale .....	6, 7, 53
Soggiorno all'estero.....	39, 40
Sostanza imponibile.....	16, 17
Sostanza lorda.....	16, 17
Spese di conseguimento del reddito .....	13, 15
Spese di formazione .....	14, 49, 50
Spese di malattia.....	14
Spese di perfezionamento .....	14, 49, 50
Spese di riqualifica .....	14, 49, 50
Splitting .....	33
<b>T</b>	
Tassazione.....	10, 18, 20
Tassazione d'ufficio.....	44, 45, 51
Tassazione separata .....	28, 29, 30, 34
Termine .....	45, 46, 47
Tirocinio .....	31, 38
Trasferimento all'estero.....	25, 37, 41
Trasferimento del domicilio.....	27, 37
<b>U</b>	
Unità di consumo .....	33